

Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area:

DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)

N. G04816 del 25/04/2020

Proposta n. 6488 del 25/04/2020

Oggetto:

Determinazione n. G2802 del 16.03.2020, relativa all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1 MLN mascherine FFP2, n. 1 MLN mascherine FFP3 e 2 MLN mascherine triplo strato, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 10.565.200,00 compresa IVA - CIG 824834801A COV 20. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto stipulato in data 16 marzo 2020 (assunto al prot. n. 226595 del 16 marzo 2020), nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257.

Proponente:

Estensore TULUMELLO CARMELO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento TULUMELLO CARMELO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale C. TULUMELLO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Determinazione n. G2802 del 16.03.2020, relativa all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1 MLN mascherine FFP2, n. 1 MLN mascherine FFP3 e 2 MLN mascherine triplo strato, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 10.565.200,00 compresa IVA - CIG 824834801A COV 20. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto stipulato in data 16 marzo 2020 (assunto al prot. n. 226595 del 16 marzo 2020), nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO l'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 108;

VISTI:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2018, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;
- l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27.02.2020, e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019 n. 796 avente ad oggetto “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma I, del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario – esercizio finanziario 2019”;

VISTA la propria determinazione n. G02802 del 16.03.2020, relativa all’*affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – mascherine FFP2, FFP3 e mascherine triplo strato - necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 10.565.200,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 202 - CIG 824834801A*, le cui premesse devono intendersi nel presente atto integralmente richiamate e riportate e ne formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, con la citata determinazione, si è provveduto ad affidare alla Ditta ECO.TECH. SRL, con sede in con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257, la fornitura di n. 1.000.000 mascherine tipo “FFP2”, di 1.000.000 mascherine tipo “FFP3”, entrambi marca 3M, e di n. 2 milioni di mascherine triplo strato;

VISTA la conferma d’ordine prot. 226515 del 16.03.2020 inviata alla ditta ECO.TECH. SRL in pari data;

DATO ATTO che in pari data la ECO.TECH. SRL ha restituito, firmata per accettazione, la

suddetta conferma d'ordine, acquisita al protocollo con n. 226595;

RILEVATO che, nella suddetta conferma d'ordine, firmata per accettazione dalla ECO.TECH. SRL, la stessa si impegna a dare evidenza dell'approntamento della spedizione entro il 23 marzo 2020 e ad ultimare la fornitura entro il giorno 6 aprile 2020, presso la sede dell'OdV ANVVFC in via Del Bel Poggio 401, 00143, Roma;

DATO ATTO che, nella conferma d'ordine, così come richiesto dalla ditta ECOTECH, in ragione della possibilità concessa dalla OCDPC 639/2020 e dall'art. 34 del D.L. 9/2020, è previsto che il pagamento del corrispettivo avverrà in 2 soluzioni, con anticipo del 50% al momento dell'accettazione ed a seguito di relativa emissione di fattura;

DATO ATTO che, è pervenuta in data 16.03.2020 la fattura n. 3/E di ECO.TECH. SRL, per un importo di € 4.330.000, pari al 50% del valore della fornitura al netto dell'IVA;

DATO ATTO che è stato eseguito il pagamento dell'acconto pari al 50% della fornitura, al netto dell'IVA, corrispondente alla fattura n. 3/E, per un importo di € 4.330.000,00;

PRESO ATTO che alla data del 26.03.2020 nessuna fornitura è stata eseguita dalla Ditta ECO.TECH. SRL;

DATO ATTO che in data 27.03.2020, con nota prot. 249654, inviata a mezzo PEC, questa Agenzia ha provveduto a contestare alla ECO.TECH. SRL l'inadempimento, diffidando la stessa a dare prova dell'avvenuta spedizione della fornitura entro il giorno stesso;

CONSIDERATO che, con il medesimo atto prot. 249658, alla ditta ECO.TECH. SRL veniva significato che *“in caso di omessa consegna nel termine sopra indicato, questa Agenzia, come previsto dalla conferma d'ordine, potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto e recupero dell'acconto versato, nonché all'esecuzione in danno dello stesso mediante acquisto presso altro fornitore del medesimo oggetto di fornitura con interi oneri a carico di Codesta ditta. Quanto sopra senza pregiudizio delle azioni e segnalazioni presso le magistrature ed Autorità competenti.”*

RILEVATO che, in data 27.03.2020, alle ore 21:49, la ECO.TECH. SRL inviava a questa Agenzia una email non certificata, registrata al protocollo dell'Ente in data 28.03.2020 con n. 252402, nella quale non si dà alcuna evidenza circa l'effettiva data e possibilità di consegna della fornitura;

DATO ATTO che in data 28.03.2020, alle ore 21:01 la soc. ECO.TECH inviava a questa Agenzia una email non certificata, registrata al protocollo dell'Ente in data 29.03.2020 con n. 252765, nella quale, pur illustrando alcune attività connesse all'esecuzione della fornitura, non veniva fornita alcuna evidenza e certezza in ordine alla concreta tempistica di esecuzione della stessa;

DATO ATTO che in data 29.03.2020, con nota prot. 252835, inviata a mezzo PEC, questa Agenzia ha provveduto a diffidare la ECO.TECH. SRL a dare evidenza certa delle tempistiche previste per le consegne entro il 2 aprile 2020 e ad eseguire la prestazione entro e non oltre il giorno 6 aprile 2020;

CONSIDERATO che, in data 08.04.2020, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al numero 286854, lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL, rappresentava le difficoltà avute dalla stessa per realizzare la fornitura di cui al presente provvedimento, producendo documentazione del proprio fornitore EXOR S.A. che circostanziava l'effettiva sussistenza degli ordini della ECO.TECH. SRL stessa e i pagamenti da questa eseguiti per garantirne l'approvvigionamento e conseguente fornitura a questa Agenzia;

PRESO ATTO che, con la suddetta nota, lo Studio Legale Quadri, nell'evidenziare la piena disponibilità della ECO.TECH. SRL alla retrocessione degli acconti ricevuti, richiedeva un incontro tra le parti per dirimere in modo condiviso la problematica, con il precipuo intento di realizzare la fornitura laddove ancora di interesse di questa Agenzia;

DATO ATTO che, in data 08.04.2020, presso questa Agenzia, come da email di convocazione agli atti, la ECO.TECH. SRL esponeva le evidenze documentali dalle quali si rilevava l'approntamento delle attività finalizzate all'esecuzione della fornitura ed illustrava le oggettive difficoltà incontrate nel trasferimento in Italia della merce;

PRESO ATTO che, ad esito dell'incontro sopra ricordato, lo Studio Legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.04.2020 al n. 293133, produceva le evidenze documentali dalle quali si rilevava:

- che la ECO.TECH. SRL aveva provveduto ad adoperarsi immediatamente dopo l'ordine di questa Agenzia all'acquisizione dei beni oggetto di fornitura presso la EXOR s.a.;
- che la ECOTECH SRL aveva effettuato tutti i pagamenti necessari alla EXOR S.A. per ottenere i beni oggetto di fornitura;
- che in data 08.04.2020 era stata acquisita la comunicazione contenente la certificazione SGS n. SHEMI803001626CR allegata alla suddetta nota, attestante la disponibilità da parte della ditta ECOTECH SRL di ben 20.000.000 presidi medici e precisamente di mascherine FFP2, FFP3, 8210 e 1860 tutte della marca 3M;

CONSIDERATO che, nella suddetta nota, la ECOTECH SRL, pur confermando la propria disponibilità alla restituzione degli acconti ricevuti in relazione agli ordini oggetto di risoluzione contrattuale, rappresentava la piena disponibilità ad eseguire la prestazione di cui alla Determinazione n. G02802 del 16.03.2020 entro 5/10 giorni;

RILEVATO, altresì, che con la suddetta nota, qualora l'Agenzia avesse ritenuto di voler comunque acquisire le forniture in commento, veniva rappresentata la disponibilità della ECO.TECH. SRL a garantire gli acconti incassati e versati dall'Amministrazione con apposita garanzia fideiussoria di pari importo.

VISTA la nota prot. 302176 del 09.04.2020 con la quale questa Agenzia, nel rappresentare la

disponibilità della ECO.TECH. SRL sopra ricordata, ha richiesto al Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio se ritenesse necessario procedere ad acquisire i DPI oggetto del contratto dichiarato risolto, ai fini della tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che, con nota prot. 308570 del 10.04.2020, il Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio ha evidenziato la necessità di acquisire i DPI oggetto della suddetta fornitura, “nella tipologia e consistenza proposta”;

RITENUTO che le evidenze documentali prodotte dalla ECOTECH, con richiamata nota acquisita prot. 293133 del 08.04.2020, in ordine alle effettive attività esecutive della fornitura, unitamente alla possibilità di garantire gli acconti versati da questa Agenzia mediante polizza fideiussoria, fossero idonee a realizzare l'interesse pubblico sotteso all'affidamento della fornitura e ribadito dalla citata nota prot. 308570 del 10.04.2020 del Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio;

RILEVATO, pertanto, che sulla base di quanto previsto dal contratto di cui alla conferma d'ordine, acquisita al protocollo con n. 226595 il termine dal quale decorreva la facoltà di risoluzione unilaterale da parte dell'Amministrazione deve individuarsi nel 12 aprile 2020;

DATO ATTO che in data 10.04.2020 veniva trasmesso dalla ECOTECH, e acquisito al protocollo con n. 306697, il documento attestante la spedizione delle mascherine triplo strato;

PRESO ATTO che con tre distinte consegne (11.04.2020 – 15.04.2020 – 19.04.2020) venivano consegnati i 2 milioni di mascherine triplo strato;

EVIDENZIATO che, con email in data 15.04.2020, la ECO.TECH. SRL dava evidenza dell'avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa nei confronti della soc. ITC – INTERNATIONAL BROKERS srls, per una somma garantita pari a € 10.000.000,00;

EVIDENZIATO, altresì, che in data 16.04.2020, la ECO.TECH. SRL inoltrava email con la quale la soc. ITC – INTERNATIONAL BROKERS srls confermava la circostanza della ricezione del pagamento del premio e la conseguente operatività della copertura assicurativa della polizza, per un importo garantito pari a € 10.000.000,00;

RILEVATO che, con nota assunta al prot. 355040 del 18.04.2020, lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL, inoltrava richiesta di proroga dei termini finali di adempimento della propria assistita, denunciando – a termine siccome contemplato dal contratto novato, già inutilmente scaduto – le nuove ed ulteriori difficoltà della cliente di mantenere fede agli impegni assunti;

PRESO ATTO che, con la medesima nota prot. 355040 del 18.04.2020, lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL:

- Chiedeva una ulteriore proroga dei termini di consegna delle forniture oggetto dei diversi

affidamenti ricevuti da questa Agenzia, al 30.04.2020;

- In caso di accoglimento della proroga richiesta, la ECO.TECH. SRL si impegnava al pagamento delle penali previste nelle diverse determinazioni di affidamento, con disponibilità a costituire immediato deposito di € 100.000,00 a garanzia del conteggio finale delle penali stesse;
- La ECO.TECH. SRL si impegnava a produrre ulteriore garanzia assicurativa per un importo di € 4.000.000,00 ad integrale copertura dell'importo versato da questa Agenzia a titolo di acconto per il complesso delle forniture affidate;

DATO ATTO che, con nota prot. 355269 del 19.04.2020, questa Agenzia chiedeva all'Ambasciata Cinese in Italia un supporto informativo circa la veridicità delle informazioni fornite dalla ditta ECOTECH in ordine alla disponibilità dei beni oggetto della restante parte di fornitura e alla loro spedizione;

DATO ATTO che, con nota prot. 355280 del 19.04.2020, questa Agenzia chiedeva al Console Italiano a Shanghai un supporto informativo circa la veridicità delle informazioni fornite dalla ditta ECOTECH in ordine alla disponibilità dei beni oggetto della restante parte della fornitura e alla loro spedizione;

CONSIDERATO che, in data 19.04.2020, con nota prot. 355417, questa Agenzia rinnovava al Direttore della Direzione Salute e integrazione Sociosanitaria, la richiesta circa l'effettiva necessità del complesso delle forniture commissionate alla ECO.TECH. SRL;

DATO atto che il Direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, con email acquisita al protocollo in data 20.04.2020 con n. 360923, confermava la necessità di beni oggetto delle complessive forniture affidate alla ECO.TECH. SRL;

EVIDENZIATO che, con nota prot. 355424 del 19.04.2020, questa Agenzia, in riscontro alla richiamata nota prot. 355040 del 18.04.2020 dello Studio Legale Quadri, non concedeva la proroga richiesta, ma evidenziava quanto segue:

- L'eventuale concessione della proroga richiesta non può che essere subordinata a verifiche puntuali rispetto alle evidenze prodotte dalla ECO.TECH. SRL;
- Al fine tutelare l'interesse pubblico sotteso alla fornitura, si informa di aver attivato il Consolato Italiano a Shanghai e l'Ambasciata Cinese in Italia al fine di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella certificazione SGS trasmessa dalla ECO.TECH. SRL;
- La necessità che, a prescindere dalla concessione della proroga richiesta, la ECO.TECH. SRL provveda comunque, entro il 20 aprile 2020, ad accendere ulteriore garanzia a copertura integrale degli acconti già erogati da questa Amministrazione per il complesso delle forniture affidate al fine di dare effettività alla buona fede del contraente ed escludere

diversi profili di diversa rilevanza legati alla presente vicenda contrattuale;

DATO ATTO che, con email del 20.04.2020, la ECO.TECH. SRL trasmetteva gli schemi di polizze assicurative n. 20200420/01 e 20200420/02, rilasciate e sottoscritte dalla soc. SEGUROS DHI-ATLAS con sede in Londra, con numero di registrazione FCA 776865 e Company No 07966108;

RILEVATO che le condizioni generali della polizza che regolano il rapporto tra la società garante e la stazione appaltante prevedono che:

- Art. 1: la garanzia riguarda le anticipazioni ricevute dalla stazione appaltante in attuazione della determinazione n. 2802 del 16.03.2020;
- Art. 2: la garanzia decorre dalla data di concessione dell'anticipazione;
- Art. 4: la garanzia opera a seguito di semplice richiesta scritta.

RILEVATO che, dal sito internet della FCA – Financial Conduct Authority la SEGUROS DHI-ATLAS risulta effettivamente iscritta al n. 776865 a far data dal 09.05.2017 ai fini antiriciclaggio;

RILEVATO che dal sito internet <https://beta.companieshouse.gov.uk> si è potuto verificare che:

- La SEGUROS DHI-ATLAS risulta effettivamente iscritta al n° 07966108 a far data dal 27 febbraio 2012 per attività ausiliarie di intermediazione finanziaria;
- Che alla data del 19.09.2019 il capitale risulta pari a 31.789.000 GBP, interamente versato;

DATO ATTO che, in ogni caso, con note prot. 373788 e 373798 del 23.04.2020 si è provveduto a richiedere, rispettivamente, all'I.V.A.S.S. e al F.C.A. chiarimenti circa la correttezza ed idoneità della garanzia fideiussoria;

DATO ATTO che, in data 21.04.2020, con protocolli 363370 e 363375, venivano acquisite le polizze assicurative debitamente sottoscritte dalle parti, per un importo complessivo pari a € 14.000.000,00;

CONSIDERATO che, con email del 20 aprile 2020, registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 360756, viene comunicato dal Consolato Italiano a Shanghai che da colloqui intercorsi con lo spedizioniere locale la partenza del carico sarebbe programmata per il giorno 23 aprile 2020;

RILEVATO che, con successiva corrispondenza email dei giorni 21 e 22 aprile 2020, tra il Consolato Italiano a Shanghai e lo spedizioniere locale, registrata al protocollo dell'Ente al n. 373825 del 23.04.2020, quest'ultimo riferiva di problematiche doganali relativamente ai prodotti di marca 3M, oggetto della fornitura di cui al presente provvedimento, invitando a rivolgersi per ogni ulteriore dettaglio ad altra Società;

DATO ATTO che, con note prot. 369497 e 369802 del 22.04.2020, questa Agenzia trasmetteva la suddetta corrispondenza email alla ECO.TECH. SRL e allo Studio Legale Quadri, invitando a fornire immediati chiarimenti e chiare evidenze dell'effettivo arrivo della fornitura in Italia;

PRESO ATTO che lo Studio Legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, con nota prot. 370038 del 23.04.2020 riscontrava le richiamate note prot. prot. 369497 e 369802 del 22.04.2020 di questa Agenzia proponendo un comune "tavolo di lavoro", ma senza produrre alcuna evidenza rispetto alla consegna della restante parte della fornitura oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che lo Studio Legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, inviava ulteriore nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.04.2020 e assunta al numero di prot. 373370, con la quale:

- 1) Trasmetteva email del proprio fornitore EXOR SA nella quale, pur affermandosi l'esistenza delle forniture e l'imminenza della spedizione, non viene data alcuna evidenza sui relativi tempi;
- 2) Propone la fornitura di prodotti alternativi a quelli di marca 3M e oggetto del contratto di cui al presente provvedimento, seppure ad un costo ridotto, riservandosi di produrre entro la giornata del 24.04.2020 la documentazione da parte del proprio fornitore del relativo piano di consegna da realizzarsi entro il 30 aprile 2020;

DATO ATTO che, con email del 24.04.2020, registrata al protocollo di questo Ente con n. 377889 del 25.04.2020, la ECO.TECH. SRL proponeva una parziale fornitura di DPI tipologicamente diversi e di marca diversa da quella 3M oggetto di contratto;

DATO ATTO, altresì, che con successiva email sempre del 24.04.2020, registrata al protocollo di questo Ente con n. 377891 del 25.04.2020, la ECO.TECH. SRL evidenziava le caratteristiche almeno equivalenti a quelle contrattualmente previste;

RILEVATO, preliminarmente, che l'affidamento nei confronti della Ditta ECOTECH si è determinato in ragione della tipologia del prodotto proposto;

RICORDATO, in questo senso, che il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, con nota prot. 308570 del 10.04.2020, ha evidenziato la necessità di acquisire i DPI oggetto della suddetta fornitura, "nella tipologia e consistenza proposta" e, con successiva nota prot. 360923 del 20.04.2020 ha rappresentato la necessità delle complessive forniture affidate alla ECO.TECH. SRL;

CONSIDERATO, tuttavia, che ad oggi, momento nel quale il termine essenziale stabilito dal contratto è spirato inutilmente, nonostante la parziale consegna relativa ai 2 milioni di mascherine triplo strato, non è dato sapere né se il restante materiale oggetto della fornitura sia o meno effettivamente nella disponibilità della ECO.TECH. SRL (la quale ha chiesto ed ottenuto un acconto pari alla metà del corrispettivo totale), né se e quando detto materiale arriverà nella disponibilità dell'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che non procedendo alla risoluzione del contratto a fa data dal 12.04.2020, l'Amministrazione regionale ha perseguito il pubblico interesse sotteso alla fornitura dei DPI oggetto del contratto (come da citate note della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria

di questa Regione Lazio che ne confermano la necessità) e, quale *quid pluris*, ha ottenuto di poter vedere garantite le somme complessivamente erogate a titolo di acconto sui diversi contratti di fornitura, al fine di coniugare il preminente interesse alla salute pubblica con quello legato all'integrità delle risorse pubbliche;

DATO ATTO, altresì, che questa Agenzia, con la decisione di non risolvere il contratto a far data dal 12.04.2020, alla luce della parziale esecuzione intervenuta e delle garanzie prestate, ha dimostrato tutta la sua più ampia disponibilità, anche in termini di correttezza e di buona fede, a ricevere il materiale acquistato, e ciò al solo ed unico scopo di poter più adeguatamente fronteggiare il delicatissimo momento emergenziale che sta vivendo il Paese;

RILEVATO che questa fiducia che la Regione Lazio ha concretamente manifestato nei confronti della propria contraente è stata ampiamente e definitivamente tradita dalla stessa ECO.TECH. SRL, la quale pur avendo a disposizione un ulteriore lasso di tempo per risolvere le difficoltà assertivamente incontrate nella spedizione non ha onorato il proprio impegno, né ha fornito concreti elementi tali da poter fare ragionevole affidamento sulla possibilità di onorare l'impegno assunto;

RILEVATO che la ECO.TECH. SRL, soprattutto in un contesto emergenziale caratterizzato da un pericolo grave per la salute pubblica, ha omesso di curare l'adempimento della propria obbligazione;

CONSIDERATO che della vicenda in narrativa si stanno occupando da alcuni giorni, con indicibile grado di discredito a danno della Regione Lazio, numerose testate giornalistiche di rilevanza nazionale, oltre ad una miriade di blog e di soggetti attivi sui social media, accusando l'Amministrazione ed i propri dirigenti di inadeguatezza e di assenza di capacità professionale, peraltro in palese contrasto con le numerose cautele (sopra richiamate) assunte da questa amministrazione a tutela degli interessi pubblici coinvolti;

RICORDATO che, sulla base di quanto previsto dal contratto in oggetto:

- *La fornitura verrà eseguita con diverse consegne che, comunque, dovranno essere ultimate entro il 6 aprile p.v*
- *In caso di ritardo superiore a giorni cinque, la Stazione Appaltante, può procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto;*

EVIDENZIATO, pertanto, che a far data dal 12.04.2020 è nella facoltà di questa Amministrazione poter risolvere unilateralmente il contratto;

PRESO ATTO che, pur avendo atteso, al fine di aderire al reiterato fabbisogno manifestato dal Direttore della Direzione Salute con le note citate, che si realizzasse la prevista partenza della fornitura il giorno 23.04.2020, come da email del Consolato Italiano a Shanghai prot. 360756 del 20.04.2020, della stessa non si è avuta alcuna evidenza;

DATO ATTO che il valore della fornitura parzialmente eseguita, relativa a n. 2 milioni di mascherine triplo strato, è pari a € 1.160.000,00;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte,

- di dover immediatamente procedere alla risoluzione del contratto con la ECO.TECH. SRL, ai sensi di quanto previsto dalla conferma d'ordine;
- di intimare alla ECO.TECH SRL la restituzione dell'importo di € 4.330.000,00 quale acconto versato alla stessa, pari al 50% sulla fornitura, al netto dell'IVA, di cui alla determinazione n. G02802 del 16.03.2020, decurtato del valore netto della fornitura parzialmente eseguita pari a € 1.160.000,00;
- di addebitare alla ECO.TECH. SRL l'importo di € 180.000,00 a titolo di penale, come prevista dal contratto di cui alla conferma d'ordine prot. 226595 del 16.03.2020 e decorrente dal termine essenziale previsto nello stesso;
- di intimare alla ECO.TECH SRL, con sede in in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257, l'adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario per un importo di € 3.350.000,00 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255 000400000292 presso Unicredit Filiale 30151 via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, specificando la causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- di escutere, in caso di mancato versamento nel termine di cui sopra, la polizza fideiussoria rilasciata dalla soc. Seguros DHI-Atlas Ltd, con sede a Londra, senza necessità di alcun altro avviso;
- di riservarsi ogni azione legale a tutela delle proprie ragioni in relazione ad ogni ulteriore profilo di danno, a chiunque imputabile, connesso alla vicenda come sopra rappresentata

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. Di procedere alla immediata risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e degli artt. 1453 e 1564 c.c., del contratto di cui alla determinazione G02802 del 16.03.2020, stipulato in data 16 marzo 2020 e assunto al prot. n. 226595, di cui in premessa e narrativa, nei confronti della ECO.TECH SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257;
2. Di intimare alla ECO.TECH SRL la restituzione dell'importo di € 4.330.000,00 quale

acconto versato alla stessa, pari al 50% sulla fornitura, al netto dell'IVA, di cui alla determinazione n. G02802 del 16.03.2020, decurtato del valore netto della fornitura parzialmente eseguita pari a € 1.160.000,00;

3. di addebitare alla ECO.TECH. SRL l'importo di € 180.000,00 a titolo di penale, come prevista dal contratto di cui alla conferma d'ordine prot. 226595 del 16.03.2020 e decorrente dal termine essenziale previsto nello stesso;
4. Di addebitare alla ECO.TECH. SRL il danno subito e subendo da questa Amministrazione in conseguenza della grave condotta inadempiente, mediante proposizione di richiesta risarcitoria per un ammontare da determinarsi in ragione degli elementi di fatto e di diritto in corso di valutazione, da azionarsi nella competente sede giudiziaria;
5. Di intimare alla ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257 l'adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario per un importo pari a € 3.350.000,00 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255 000400000292 presso Unicredit Filiale 30151 via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, specificando la causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
6. Di dare atto che con separato ed autonomo provvedimento si procederà ad operare gli accertamenti di entrata connessi al presente provvedimento e alla registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
7. Di escutere, in caso di mancato versamento nel termine di cui sopra, le polizze fideiussorie richiamate nelle premesse, rilasciate dalla soc. Seguros DHI-Atlas Ltd, con sede a Londra, senza necessità di alcun altro avviso;
8. Di disporre la comunicazione, a cura del RUP, della presente risoluzione all'ANAC, nelle forme dalla stessa stabilite;
9. Di trasmettere la presente determinazione all'Avvocatura Regionale per le attività esecutive connesse alla riscossione del credito e/o all'escussione della polizza;
10. Di notificare la presente determinazione alla ECO.TECH SRL a mezzo PEC.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Lazio.

Il Direttore
Carmelo Tulumello

Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area:

DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)

N. G04816 del 25/04/2020

Proposta n. 6488 del 25/04/2020

Oggetto:

Determinazione n. G2802 del 16.03.2020, relativa all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1 MLN mascherine FFP2, n. 1 MLN mascherine FFP3 e 2 MLN mascherine triplo strato, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 10.565.200,00 compresa IVA - CIG 824834801A COV 20. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto stipulato in data 16 marzo 2020 (assunto al prot. n. 226595 del 16 marzo 2020), nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257.

Proponente:

Estensore TULUMELLO CARMELO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento TULUMELLO CARMELO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale C. TULUMELLO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Determinazione n. G2802 del 16.03.2020, relativa all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1 MLN mascherine FFP2, n. 1 MLN mascherine FFP3 e 2 MLN mascherine triplo strato, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 10.565.200,00 compresa IVA - CIG 824834801A COV 20. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto stipulato in data 16 marzo 2020 (assunto al prot. n. 226595 del 16 marzo 2020), nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO l'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 108;

VISTI:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2018, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;
- l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27.02.2020, e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019 n. 796 avente ad oggetto “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma I, del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario – esercizio finanziario 2019”;

VISTA la propria determinazione n. G02802 del 16.03.2020, relativa all’*affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – mascherine FFP2, FFP3 e mascherine triplo strato - necessari a soddisfare, con estrema urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 10.565.200,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 202 - CIG 824834801A*, le cui premesse devono intendersi nel presente atto integralmente richiamate e riportate e ne formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, con la citata determinazione, si è provveduto ad affidare alla Ditta ECO.TECH. SRL, con sede in con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257, la fornitura di n. 1.000.000 mascherine tipo “FFP2”, di 1.000.000 mascherine tipo “FFP3”, entrambi marca 3M, e di n. 2 milioni di mascherine triplo strato;

VISTA la conferma d’ordine prot. 226515 del 16.03.2020 inviata alla ditta ECO.TECH. SRL in pari data;

DATO ATTO che in pari data la ECO.TECH. SRL ha restituito, firmata per accettazione, la

suddetta conferma d'ordine, acquisita al protocollo con n. 226595;

RILEVATO che, nella suddetta conferma d'ordine, firmata per accettazione dalla ECO.TECH. SRL, la stessa si impegna a dare evidenza dell'approntamento della spedizione entro il 23 marzo 2020 e ad ultimare la fornitura entro il giorno 6 aprile 2020, presso la sede dell'OdV ANVVFC in via Del Bel Poggio 401, 00143, Roma;

DATO ATTO che, nella conferma d'ordine, così come richiesto dalla ditta ECOTECH, in ragione della possibilità concessa dalla OCDPC 639/2020 e dall'art. 34 del D.L. 9/2020, è previsto che il pagamento del corrispettivo avverrà in 2 soluzioni, con anticipo del 50% al momento dell'accettazione ed a seguito di relativa emissione di fattura;

DATO ATTO che, è pervenuta in data 16.03.2020 la fattura n. 3/E di ECO.TECH. SRL, per un importo di € 4.330.000, pari al 50% del valore della fornitura al netto dell'IVA;

DATO ATTO che è stato eseguito il pagamento dell'acconto pari al 50% della fornitura, al netto dell'IVA, corrispondente alla fattura n. 3/E, per un importo di € 4.330.000,00;

PRESO ATTO che alla data del 26.03.2020 nessuna fornitura è stata eseguita dalla Ditta ECO.TECH. SRL;

DATO ATTO che in data 27.03.2020, con nota prot. 249654, inviata a mezzo PEC, questa Agenzia ha provveduto a contestare alla ECO.TECH. SRL l'inadempimento, diffidando la stessa a dare prova dell'avvenuta spedizione della fornitura entro il giorno stesso;

CONSIDERATO che, con il medesimo atto prot. 249658, alla ditta ECO.TECH. SRL veniva significato che *“in caso di omessa consegna nel termine sopra indicato, questa Agenzia, come previsto dalla conferma d'ordine, potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto e recupero dell'acconto versato, nonché all'esecuzione in danno dello stesso mediante acquisto presso altro fornitore del medesimo oggetto di fornitura con interi oneri a carico di Codesta ditta. Quanto sopra senza pregiudizio delle azioni e segnalazioni presso le magistrature ed Autorità competenti.”*

RILEVATO che, in data 27.03.2020, alle ore 21:49, la ECO.TECH. SRL inviava a questa Agenzia una email non certificata, registrata al protocollo dell'Ente in data 28.03.2020 con n. 252402, nella quale non si dà alcuna evidenza circa l'effettiva data e possibilità di consegna della fornitura;

DATO ATTO che in data 28.03.2020, alle ore 21:01 la soc. ECO.TECH inviava a questa Agenzia una email non certificata, registrata al protocollo dell'Ente in data 29.03.2020 con n. 252765, nella quale, pur illustrando alcune attività connesse all'esecuzione della fornitura, non veniva fornita alcuna evidenza e certezza in ordine alla concreta tempistica di esecuzione della stessa;

DATO ATTO che in data 29.03.2020, con nota prot. 252835, inviata a mezzo PEC, questa Agenzia ha provveduto a diffidare la ECO.TECH. SRL a dare evidenza certa delle tempistiche previste per le consegne entro il 2 aprile 2020 e ad eseguire la prestazione entro e non oltre il giorno 6 aprile 2020;

CONSIDERATO che, in data 08.04.2020, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al numero 286854, lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL, rappresentava le difficoltà avute dalla stessa per realizzare la fornitura di cui al presente provvedimento, producendo documentazione del proprio fornitore EXOR S.A. che circostanziava l'effettiva sussistenza degli ordini della ECO.TECH. SRL stessa e i pagamenti da questa eseguiti per garantirne l'approvvigionamento e conseguente fornitura a questa Agenzia;

PRESO ATTO che, con la suddetta nota, lo Studio Legale Quadri, nell'evidenziare la piena disponibilità della ECO.TECH. SRL alla retrocessione degli acconti ricevuti, richiedeva un incontro tra le parti per dirimere in modo condiviso la problematica, con il precipuo intento di realizzare la fornitura laddove ancora di interesse di questa Agenzia;

DATO ATTO che, in data 08.04.2020, presso questa Agenzia, come da email di convocazione agli atti, la ECO.TECH. SRL esponeva le evidenze documentali dalle quali si rilevava l'approntamento delle attività finalizzate all'esecuzione della fornitura ed illustrava le oggettive difficoltà incontrate nel trasferimento in Italia della merce;

PRESO ATTO che, ad esito dell'incontro sopra ricordato, lo Studio Legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.04.2020 al n. 293133, produceva le evidenze documentali dalle quali si rilevava:

- che la ECO.TECH. SRL aveva provveduto ad adoperarsi immediatamente dopo l'ordine di questa Agenzia all'acquisizione dei beni oggetto di fornitura presso la EXOR s.a.;
- che la ECOTECH SRL aveva effettuato tutti i pagamenti necessari alla EXOR S.A. per ottenere i beni oggetto di fornitura;
- che in data 08.04.2020 era stata acquisita la comunicazione contenente la certificazione SGS n. SHEMI803001626CR allegata alla suddetta nota, attestante la disponibilità da parte della ditta ECOTECH SRL di ben 20.000.000 presidi medici e precisamente di mascherine FFP2, FFP3, 8210 e 1860 tutte della marca 3M;

CONSIDERATO che, nella suddetta nota, la ECOTECH SRL, pur confermando la propria disponibilità alla restituzione degli acconti ricevuti in relazione agli ordini oggetto di risoluzione contrattuale, rappresentava la piena disponibilità ad eseguire la prestazione di cui alla Determinazione n. G02802 del 16.03.2020 entro 5/10 giorni;

RILEVATO, altresì, che con la suddetta nota, qualora l'Agenzia avesse ritenuto di voler comunque acquisire le forniture in commento, veniva rappresentata la disponibilità della ECO.TECH. SRL a garantire gli acconti incassati e versati dall'Amministrazione con apposita garanzia fideiussoria di pari importo.

VISTA la nota prot. 302176 del 09.04.2020 con la quale questa Agenzia, nel rappresentare la

disponibilità della ECO.TECH. SRL sopra ricordata, ha richiesto al Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio se ritenesse necessario procedere ad acquisire i DPI oggetto del contratto dichiarato risolto, ai fini della tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che, con nota prot. 308570 del 10.04.2020, il Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio ha evidenziato la necessità di acquisire i DPI oggetto della suddetta fornitura, “nella tipologia e consistenza proposta”;

RITENUTO che le evidenze documentali prodotte dalla ECOTECH, con richiamata nota acquisita prot. 293133 del 08.04.2020, in ordine alle effettive attività esecutive della fornitura, unitamente alla possibilità di garantire gli acconti versati da questa Agenzia mediante polizza fideiussoria, fossero idonee a realizzare l'interesse pubblico sotteso all'affidamento della fornitura e ribadito dalla citata nota prot. 308570 del 10.04.2020 del Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio;

RILEVATO, pertanto, che sulla base di quanto previsto dal contratto di cui alla conferma d'ordine, acquisita al protocollo con n. 226595 il termine dal quale decorreva la facoltà di risoluzione unilaterale da parte dell'Amministrazione deve individuarsi nel 12 aprile 2020;

DATO ATTO che in data 10.04.2020 veniva trasmesso dalla ECOTECH, e acquisito al protocollo con n. 306697, il documento attestante la spedizione delle mascherine triplo strato;

PRESO ATTO che con tre distinte consegne (11.04.2020 – 15.04.2020 – 19.04.2020) venivano consegnati i 2 milioni di mascherine triplo strato;

EVIDENZIATO che, con email in data 15.04.2020, la ECO.TECH. SRL dava evidenza dell'avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa nei confronti della soc. ITC – INTERNATIONAL BROKERS srls, per una somma garantita pari a € 10.000.000,00;

EVIDENZIATO, altresì, che in data 16.04.2020, la ECO.TECH. SRL inoltrava email con la quale la soc. ITC – INTERNATIONAL BROKERS srls confermava la circostanza della ricezione del pagamento del premio e la conseguente operatività della copertura assicurativa della polizza, per un importo garantito pari a € 10.000.000,00;

RILEVATO che, con nota assunta al prot. 355040 del 18.04.2020, lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL, inoltrava richiesta di proroga dei termini finali di adempimento della propria assistita, denunciando – a termine siccome contemplato dal contratto novato, già inutilmente scaduto – le nuove ed ulteriori difficoltà della cliente di mantenere fede agli impegni assunti;

PRESO ATTO che, con la medesima nota prot. 355040 del 18.04.2020, lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL:

- Chiedeva una ulteriore proroga dei termini di consegna delle forniture oggetto dei diversi

affidamenti ricevuti da questa Agenzia, al 30.04.2020;

- In caso di accoglimento della proroga richiesta, la ECO.TECH. SRL si impegnava al pagamento delle penali previste nelle diverse determinazioni di affidamento, con disponibilità a costituire immediato deposito di € 100.000,00 a garanzia del conteggio finale delle penali stesse;
- La ECO.TECH. SRL si impegnava a produrre ulteriore garanzia assicurativa per un importo di € 4.000.000,00 ad integrale copertura dell'importo versato da questa Agenzia a titolo di acconto per il complesso delle forniture affidate;

DATO ATTO che, con nota prot. 355269 del 19.04.2020, questa Agenzia chiedeva all'Ambasciata Cinese in Italia un supporto informativo circa la veridicità delle informazioni fornite dalla ditta ECOTECH in ordine alla disponibilità dei beni oggetto della restante parte di fornitura e alla loro spedizione;

DATO ATTO che, con nota prot. 355280 del 19.04.2020, questa Agenzia chiedeva al Console Italiano a Shanghai un supporto informativo circa la veridicità delle informazioni fornite dalla ditta ECOTECH in ordine alla disponibilità dei beni oggetto della restante parte della fornitura e alla loro spedizione;

CONSIDERATO che, in data 19.04.2020, con nota prot. 355417, questa Agenzia rinnovava al Direttore della Direzione Salute e integrazione Sociosanitaria, la richiesta circa l'effettiva necessità del complesso delle forniture commissionate alla ECO.TECH. SRL;

DATO atto che il Direttore della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria, con email acquisita al protocollo in data 20.04.2020 con n. 360923, confermava la necessità di beni oggetto delle complessive forniture affidate alla ECO.TECH. SRL;

EVIDENZIATO che, con nota prot. 355424 del 19.04.2020, questa Agenzia, in riscontro alla richiamata nota prot. 355040 del 18.04.2020 dello Studio Legale Quadri, non concedeva la proroga richiesta, ma evidenziava quanto segue:

- L'eventuale concessione della proroga richiesta non può che essere subordinata a verifiche puntuali rispetto alle evidenze prodotte dalla ECO.TECH. SRL;
- Al fine tutelare l'interesse pubblico sotteso alla fornitura, si informa di aver attivato il Consolato Italiano a Shanghai e l'Ambasciata Cinese in Italia al fine di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella certificazione SGS trasmessa dalla ECO.TECH. SRL;
- La necessità che, a prescindere dalla concessione della proroga richiesta, la ECO.TECH. SRL provveda comunque, entro il 20 aprile 2020, ad accendere ulteriore garanzia a copertura integrale degli acconti già erogati da questa Amministrazione per il complesso delle forniture affidate al fine di dare effettività alla buona fede del contraente ed escludere

diversi profili di diversa rilevanza legati alla presente vicenda contrattuale;

DATO ATTO che, con email del 20.04.2020, la ECO.TECH. SRL trasmetteva gli schemi di polizze assicurative n. 20200420/01 e 20200420/02, rilasciate e sottoscritte dalla soc. SEGUROS DHI-ATLAS con sede in Londra, con numero di registrazione FCA 776865 e Company No 07966108;

RILEVATO che le condizioni generali della polizza che regolano il rapporto tra la società garante e la stazione appaltante prevedono che:

- Art. 1: la garanzia riguarda le anticipazioni ricevute dalla stazione appaltante in attuazione della determinazione n. 2802 del 16.03.2020;
- Art. 2: la garanzia decorre dalla data di concessione dell'anticipazione;
- Art. 4: la garanzia opera a seguito di semplice richiesta scritta.

RILEVATO che, dal sito internet della FCA – Financial Conduct Authority la SEGUROS DHI-ATLAS risulta effettivamente iscritta al n. 776865 a far data dal 09.05.2017 ai fini antiriciclaggio;

RILEVATO che dal sito internet <https://beta.companieshouse.gov.uk> si è potuto verificare che:

- La SEGUROS DHI-ATLAS risulta effettivamente iscritta al n° 07966108 a far data dal 27 febbraio 2012 per attività ausiliarie di intermediazione finanziaria;
- Che alla data del 19.09.2019 il capitale risulta pari a 31.789.000 GBP, interamente versato;

DATO ATTO che, in ogni caso, con note prot. 373788 e 373798 del 23.04.2020 si è provveduto a richiedere, rispettivamente, all'I.V.A.S.S. e al F.C.A. chiarimenti circa la correttezza ed idoneità della garanzia fideiussoria;

DATO ATTO che, in data 21.04.2020, con protocolli 363370 e 363375, venivano acquisite le polizze assicurative debitamente sottoscritte dalle parti, per un importo complessivo pari a € 14.000.000,00;

CONSIDERATO che, con email del 20 aprile 2020, registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 360756, viene comunicato dal Consolato Italiano a Shanghai che da colloqui intercorsi con lo spedizioniere locale la partenza del carico sarebbe programmata per il giorno 23 aprile 2020;

RILEVATO che, con successiva corrispondenza email dei giorni 21 e 22 aprile 2020, tra il Consolato Italiano a Shanghai e lo spedizioniere locale, registrata al protocollo dell'Ente al n. 373825 del 23.04.2020, quest'ultimo riferiva di problematiche doganali relativamente ai prodotti di marca 3M, oggetto della fornitura di cui al presente provvedimento, invitando a rivolgersi per ogni ulteriore dettaglio ad altra Società;

DATO ATTO che, con note prot. 369497 e 369802 del 22.04.2020, questa Agenzia trasmetteva la suddetta corrispondenza email alla ECO.TECH. SRL e allo Studio Legale Quadri, invitando a fornire immediati chiarimenti e chiare evidenze dell'effettivo arrivo della fornitura in Italia;

PRESO ATTO che lo Studio Legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, con nota prot. 370038 del 23.04.2020 riscontrava le richiamate note prot. prot. 369497 e 369802 del 22.04.2020 di questa Agenzia proponendo un comune "tavolo di lavoro", ma senza produrre alcuna evidenza rispetto alla consegna della restante parte della fornitura oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che lo Studio Legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, inviava ulteriore nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.04.2020 e assunta al numero di prot. 373370, con la quale:

- 1) Trasmetteva email del proprio fornitore EXOR SA nella quale, pur affermandosi l'esistenza delle forniture e l'imminenza della spedizione, non viene data alcuna evidenza sui relativi tempi;
- 2) Propone la fornitura di prodotti alternativi a quelli di marca 3M e oggetto del contratto di cui al presente provvedimento, seppure ad un costo ridotto, riservandosi di produrre entro la giornata del 24.04.2020 la documentazione da parte del proprio fornitore del relativo piano di consegna da realizzarsi entro il 30 aprile 2020;

DATO ATTO che, con email del 24.04.2020, registrata al protocollo di questo Ente con n. 377889 del 25.04.2020, la ECO.TECH. SRL proponeva una parziale fornitura di DPI tipologicamente diversi e di marca diversa da quella 3M oggetto di contratto;

DATO ATTO, altresì, che con successiva email sempre del 24.04.2020, registrata al protocollo di questo Ente con n. 377891 del 25.04.2020, la ECO.TECH. SRL evidenziava le caratteristiche almeno equivalenti a quelle contrattualmente previste;

RILEVATO, preliminarmente, che l'affidamento nei confronti della Ditta ECOTECH si è determinato in ragione della tipologia del prodotto proposto;

RICORDATO, in questo senso, che il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria, con nota prot. 308570 del 10.04.2020, ha evidenziato la necessità di acquisire i DPI oggetto della suddetta fornitura, "nella tipologia e consistenza proposta" e, con successiva nota prot. 360923 del 20.04.2020 ha rappresentato la necessità delle complessive forniture affidate alla ECO.TECH. SRL;

CONSIDERATO, tuttavia, che ad oggi, momento nel quale il termine essenziale stabilito dal contratto è spirato inutilmente, nonostante la parziale consegna relativa ai 2 milioni di mascherine triplo strato, non è dato sapere né se il restante materiale oggetto della fornitura sia o meno effettivamente nella disponibilità della ECO.TECH. SRL (la quale ha chiesto ed ottenuto un acconto pari alla metà del corrispettivo totale), né se e quando detto materiale arriverà nella disponibilità dell'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che non procedendo alla risoluzione del contratto a fa data dal 12.04.2020, l'Amministrazione regionale ha perseguito il pubblico interesse sotteso alla fornitura dei DPI oggetto del contratto (come da citate note della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria

di questa Regione Lazio che ne confermano la necessità) e, quale *quid pluris*, ha ottenuto di poter vedere garantite le somme complessivamente erogate a titolo di acconto sui diversi contratti di fornitura, al fine di coniugare il preminente interesse alla salute pubblica con quello legato all'integrità delle risorse pubbliche;

DATO ATTO, altresì, che questa Agenzia, con la decisione di non risolvere il contratto a far data dal 12.04.2020, alla luce della parziale esecuzione intervenuta e delle garanzie prestate, ha dimostrato tutta la sua più ampia disponibilità, anche in termini di correttezza e di buona fede, a ricevere il materiale acquistato, e ciò al solo ed unico scopo di poter più adeguatamente fronteggiare il delicatissimo momento emergenziale che sta vivendo il Paese;

RILEVATO che questa fiducia che la Regione Lazio ha concretamente manifestato nei confronti della propria contraente è stata ampiamente e definitivamente tradita dalla stessa ECO.TECH. SRL, la quale pur avendo a disposizione un ulteriore lasso di tempo per risolvere le difficoltà assertivamente incontrate nella spedizione non ha onorato il proprio impegno, né ha fornito concreti elementi tali da poter fare ragionevole affidamento sulla possibilità di onorare l'impegno assunto;

RILEVATO che la ECO.TECH. SRL, soprattutto in un contesto emergenziale caratterizzato da un pericolo grave per la salute pubblica, ha omesso di curare l'adempimento della propria obbligazione;

CONSIDERATO che della vicenda in narrativa si stanno occupando da alcuni giorni, con indicibile grado di discredito a danno della Regione Lazio, numerose testate giornalistiche di rilevanza nazionale, oltre ad una miriade di blog e di soggetti attivi sui social media, accusando l'Amministrazione ed i propri dirigenti di inadeguatezza e di assenza di capacità professionale, peraltro in palese contrasto con le numerose cautele (sopra richiamate) assunte da questa amministrazione a tutela degli interessi pubblici coinvolti;

RICORDATO che, sulla base di quanto previsto dal contratto in oggetto:

- *La fornitura verrà eseguita con diverse consegne che, comunque, dovranno essere ultimate entro il 6 aprile p.v*
- *In caso di ritardo superiore a giorni cinque, la Stazione Appaltante, può procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto;*

EVIDENZIATO, pertanto, che a far data dal 12.04.2020 è nella facoltà di questa Amministrazione poter risolvere unilateralmente il contratto;

PRESO ATTO che, pur avendo atteso, al fine di aderire al reiterato fabbisogno manifestato dal Direttore della Direzione Salute con le note citate, che si realizzasse la prevista partenza della fornitura il giorno 23.04.2020, come da email del Consolato Italiano a Shanghai prot. 360756 del 20.04.2020, della stessa non si è avuta alcuna evidenza;

DATO ATTO che il valore della fornitura parzialmente eseguita, relativa a n. 2 milioni di mascherine triplo strato, è pari a € 1.160.000,00;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte,

- di dover immediatamente procedere alla risoluzione del contratto con la ECO.TECH. SRL, ai sensi di quanto previsto dalla conferma d'ordine;
- di intimare alla ECO.TECH SRL la restituzione dell'importo di € 4.330.000,00 quale acconto versato alla stessa, pari al 50% sulla fornitura, al netto dell'IVA, di cui alla determinazione n. G02802 del 16.03.2020, decurtato del valore netto della fornitura parzialmente eseguita pari a € 1.160.000,00;
- di addebitare alla ECO.TECH. SRL l'importo di € 180.000,00 a titolo di penale, come prevista dal contratto di cui alla conferma d'ordine prot. 226595 del 16.03.2020 e decorrente dal termine essenziale previsto nello stesso;
- di intimare alla ECO.TECH SRL, con sede in in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257, l'adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario per un importo di € 3.350.000,00 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255 000400000292 presso Unicredit Filiale 30151 via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, specificando la causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- di escutere, in caso di mancato versamento nel termine di cui sopra, la polizza fideiussoria rilasciata dalla soc. Seguros DHI-Atlas Ltd, con sede a Londra, senza necessità di alcun altro avviso;
- di riservarsi ogni azione legale a tutela delle proprie ragioni in relazione ad ogni ulteriore profilo di danno, a chiunque imputabile, connesso alla vicenda come sopra rappresentata

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. Di procedere alla immediata risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e degli artt. 1453 e 1564 c.c., del contratto di cui alla determinazione G02802 del 16.03.2020, stipulato in data 16 marzo 2020 e assunto al prot. n. 226595, di cui in premessa e narrativa, nei confronti della ECO.TECH SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257;
2. Di intimare alla ECO.TECH SRL la restituzione dell'importo di € 4.330.000,00 quale

acconto versato alla stessa, pari al 50% sulla fornitura, al netto dell'IVA, di cui alla determinazione n. G02802 del 16.03.2020, decurtato del valore netto della fornitura parzialmente eseguita pari a € 1.160.000,00;

3. di addebitare alla ECO.TECH. SRL l'importo di € 180.000,00 a titolo di penale, come prevista dal contratto di cui alla conferma d'ordine prot. 226595 del 16.03.2020 e decorrente dal termine essenziale previsto nello stesso;
4. Di addebitare alla ECO.TECH. SRL il danno subito e subendo da questa Amministrazione in conseguenza della grave condotta inadempiente, mediante proposizione di richiesta risarcitoria per un ammontare da determinarsi in ragione degli elementi di fatto e di diritto in corso di valutazione, da azionarsi nella competente sede giudiziaria;
5. Di intimare alla ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257 l'adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario per un importo pari a € 3.350.000,00 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255 000400000292 presso Unicredit Filiale 30151 via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, specificando la causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
6. Di dare atto che con separato ed autonomo provvedimento si procederà ad operare gli accertamenti di entrata connessi al presente provvedimento e alla registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
7. Di escutere, in caso di mancato versamento nel termine di cui sopra, le polizze fideiussorie richiamate nelle premesse, rilasciate dalla soc. Seguros DHI-Atlas Ltd, con sede a Londra, senza necessità di alcun altro avviso;
8. Di disporre la comunicazione, a cura del RUP, della presente risoluzione all'ANAC, nelle forme dalla stessa stabilite;
9. Di trasmettere la presente determinazione all'Avvocatura Regionale per le attività esecutive connesse alla riscossione del credito e/o all'escussione della polizza;
10. Di notificare la presente determinazione alla ECO.TECH SRL a mezzo PEC.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Lazio.

Il Direttore
Carmelo Tulumello

Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area:

DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)

N. G04817 del 25/04/2020

Proposta n. 6489 del 25/04/2020

Oggetto:

Determinazione n. G2801 del 16.03.2020, relativa all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1,5 MLN mascherine FFP2 e n. 1 MLN mascherine FFP3, marca 3M, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 11.346.000,00 compresa IVA - CIG 8248328F94 COV 20. Determinazione n. G04136 del 10.04.2020 di novazione dei termini contrattuali di cui alla citata determinazione n. G02801 del 16.3.2020. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto novato stipulato in data 10 aprile 2020 (assunto al prot. n. 0316391 dell'11 aprile 2020), nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257

Proponente:

Estensore TULUMELLO CARMELO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento TULUMELLO CARMELO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale C. TULUMELLO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Determinazione n. G2801 del 16.03.2020, relativa all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1,5 MLN mascherine FFP2 e n. 1 MLN mascherine FFP3, marca 3M, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 11.346.000,00 compresa IVA - CIG 8248328F94 COV 20. Determinazione n. G04136 del 10.04.2020 di novazione dei termini contrattuali di cui alla citata determinazione n. G02801 del 16.3.2020. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto novato stipulato in data 10 aprile 2020 (assunto al prot. n. 0316391 dell'11 aprile 2020), nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTO l'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, “Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile”, che ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della “Agenzia regionale di protezione civile”;

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 108;

VISTI:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2018, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;
- l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27.02.2020, e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019 n. 796 avente ad oggetto “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario – esercizio finanziario 2019”;

VISTA la propria determinazione n. G02801 del 16.03.2020, relativo all’affidamento *alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI - mascherine FFP2 e FFP3, necessari fronteggiare con estrema urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 11.346.000,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020. CIG 8248328F94*, le cui premesse devono intendersi nel presente atto integralmente richiamate e riportate e ne formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, con la citata determinazione, si è provveduto ad affidare alla ECO.TECH. SRL, con sede in con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257, la fornitura di n. 1.500.000 mascherine tipo “FFP2” e di 1.000.000 mascherine tipo “FFP3”, marca 3M;

VISTA la conferma d’ordine prot. 226396 del 16.03.2020 inviata alla ECO.TECH. SRL in pari data;

DATO ATTO che in pari data la ECO.TECH. SRL ha restituito, firmata per accettazione, la suddetta conferma d'ordine, acquisita al protocollo con n. 226582;

RILEVATO che, nella suddetta conferma d'ordine, firmata per accettazione dalla ECO.TECH. SRL, la stessa si impegna a dare evidenza dell'approntamento della spedizione entro il 18 marzo 2020 e ad ultimare la fornitura entro il giorno 30 marzo 2020, presso la sede dell'OdV ANVVFC in via Del Bel Poggio 401, 00143, Roma;

DATO ATTO che, nella conferma d'ordine, così come richiesto dalla ECO.TECH. SRL, in ragione della possibilità concessa dalla OCDPC 639/2020 e dall'art. 34 del D.L. 9/2020, è previsto che il pagamento del corrispettivo avverrà in 2 soluzioni, con anticipo del 50% al momento dell'accettazione ed a seguito di relativa emissione di fattura;

DATO ATTO che, è pervenuta in data 20.03.2020 la fattura n. 2/E di ECO.TECH. SRL, per un importo di € 4.650.000, pari al 50% del valore della fornitura, al netto dell'IVA;

DATO ATTO che è stato eseguito il pagamento dell'acconto pari al 50% della fornitura, al netto dell'IVA, corrispondente alla fattura n. 2/E, per un importo di € 4.650.000,00;

PRESO ATTO che alla data del 26 marzo 2020 nessuna fornitura è stata eseguita dalla ECO.TECH. SRL;

DATO ATTO che in data 27 marzo 2020, con nota prot. 249658, inviata a mezzo PEC, questa Agenzia ha provveduto a contestare alla ECO.TECH. SRL l'inadempimento, diffidando la stessa a dare prova dell'avvenuta spedizione della fornitura entro il giorno stesso;

CONSIDERATO che, con il medesimo atto prot. 249658, alla ECO.TECH. SRL veniva significato che *“in caso di omessa consegna nel termine sopra indicato, questa Agenzia, come previsto dalla conferma d'ordine, potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto e recupero dell'acconto versato, nonché all'esecuzione in danno dello stesso mediante acquisto presso altro fornitore del medesimo oggetto di fornitura con interi oneri a carico di Codesta ditta. Quanto sopra senza pregiudizio delle azioni e segnalazioni presso le magistrature ed Autorità competenti.”*

RILEVATO che in data 27.03.2020, alle ore 21:49, la ECO.TECH. SRL inviava a questa Agenzia una email non certificata, registrata al protocollo dell'Ente in data 28.03.2020 con n. 252402, nella quale non si dà alcuna evidenza circa l'effettiva data e possibilità di consegna della fornitura;

DATO ATTO che in data 28 marzo 2020, alle ore 21:01 la ECO.TECH. SRL inviava a questa Agenzia una email non certificata, registrata al protocollo dell'Ente in data 29.03.2020 con n. 252765, nella quale, pur illustrando alcune attività connesse all'esecuzione della fornitura, non veniva fornita alcuna evidenza e certezza in ordine alla concreta tempistica di esecuzione della stessa;

DATO ATTO che in data 29 marzo 2020, con nota prot. 252835, inviata a mezzo PEC, questa Agenzia ha provveduto a diffidare la ECO.TECH. SRL ad eseguire la prestazione entro e non oltre

il giorno 30 marzo 2020;

VISTA la propria determinazione n. G03714 del 02.04.2020, le cui premesse ed il dispositivo devono qui intendersi integralmente riportate, avente ad oggetto: *“Determinazione n. G02801 del 16.03.2020, relativo all’affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI - mascherine FFP2 e FFP3, necessari fronteggiare con estrema urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare l’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 11.346.000,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020. CIG 8248328F94. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto di cui alla conferma d’ordine prot. n. 226582 del 16.03.2020, nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257. - Accertamento dell’importo di € 5.673.000,00 sul capitolo di entrata del bilancio 227202 e.f. 2020 a titolo di restituzione dell’anticipazione pari al 50% dell’importo contrattuale. Accertamento dell’importo di complessivi € 3.800.000,00 sul capitolo di entrata del bilancio 227202 e.f. 2020 a titolo di esecuzione in danno della fornitura.”;*

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione, per le motivazioni ivi riportate e da intendersi qui richiamate integralmente, si è proceduto a risolvere – previa diffida – il contratto oggetto della stessa in ragione dell’inadempimento della ECO.TECH. SRL, prevedendo la richiesta di ripetizione di quanto versato a titolo di acconto;

DATO ATTO che, in data 02.04.2020 con nota prot. 265357, la suddetta determinazione è stata notificata a mezzo PEC alla ECO.TECH. SRL;

CONSIDERATO che in data 8 aprile 2020, con nota acquisita al protocollo dell’Ente al numero 286854, lo studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL, rappresentava le difficoltà avute dalla stessa per realizzare la fornitura di cui al presente provvedimento, producendo documentazione del proprio fornitore EXOR S.A. che circostanziava l’effettiva sussistenza degli ordini della ECO.TECH. SRL stessa e i pagamenti da questa eseguiti per garantirne l’approvvigionamento e conseguente fornitura a questa Agenzia;

PRESO ATTO che, con la suddetta nota, lo studio legale Quadri, nell’evidenziare la piena disponibilità della ECO.TECH. SRL alla retrocessione degli acconti ricevuti, richiedeva un incontro tra le parti per dirimere in modo condiviso la problematica, con il precipuo intento di realizzare la fornitura laddove ancora di interesse di questa Agenzia;

DATO ATTO che, in data 8 aprile 2020, presso questa Agenzia, come da email di convocazione agli atti, la ECO.TECH. SRL esponeva le evidenze documentali dalle quali si rilevava l’approntamento delle attività finalizzate all’esecuzione della fornitura ed illustrava le oggettive difficoltà incontrate nel trasferimento in Italia della merce;

PRESO ATTO che, ad esito dell’incontro sopra ricordato, lo Studio Legale Quadri, nell’interesse della ECO.TECH. SRL, con nota acquisita al protocollo dell’Ente in data 08.04.2020 al n. 293133,

produceva le evidenze documentali dalle quali si rilevava:

- che la ECO.TECH. SRL aveva provveduto ad adoperarsi immediatamente dopo l'ordine di questa Agenzia all'acquisizione dei beni oggetto di fornitura presso la EXOR s.a.;
- che la ECO.TECH. SRL aveva effettuato tutti i pagamenti necessari alla EXOR S.A. per ottenere i beni oggetto di fornitura;
- che in data 08.04.2020 era stata acquisita la comunicazione contenente la certificazione SGS n. SHEMI803001626CR allegata alla suddetta nota, attestante la disponibilità da parte della ditta ECO.TECH. SRL di ben 20.000.000 presidi medici e precisamente di mascherine FFP2, FFP3, 8210 e 1860 tutte della marca 3M;

CONSIDERATO che, nella suddetta nota, la ECO.TECH. SRL, pur confermando la propria disponibilità alla restituzione degli acconti ricevuti in relazione agli ordini oggetto di risoluzione contrattuale, rappresentava la piena disponibilità ad eseguire la prestazione di cui alla Determinazione n. G02801 del 16.03.2020 entro 5/10 giorni;

RILEVATO, altresì, che con la suddetta nota, qualora l'Agenzia avesse ritenuto di voler comunque acquisire le forniture in commento, veniva rappresentata la disponibilità della ECO.TECH. SRL a garantire gli acconti incassati e versati dall'Amministrazione con apposita garanzia fideiussoria di pari importo.

VISTA la nota prot. 302176 del 09.04.2020 con la quale questa Agenzia, nel rappresentare la disponibilità della ECO.TECH. SRL sopra ricordata, ha richiesto al Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio se ritenesse necessario procedere ad acquisire i DPI oggetto del contratto dichiarato risolto, ai fini della tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che, con nota prot. 308570 del 10.04.2020, il Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio ha evidenziato la necessità di acquisire i DPI oggetto della suddetta fornitura, *“nella tipologia e consistenza proposta”*;

RITENUTO che le evidenze documentali prodotte dalla ECO.TECH. SRL, con richiamata nota acquisita prot. 293133 del 08.04.2020, in ordine alle effettive attività esecutive della fornitura, unitamente alla possibilità di garantire gli acconti versati da questa Agenzia mediante polizza fideiussoria, fossero idonee a realizzare l'interesse pubblico sotteso all'affidamento della fornitura e ribadito dalla citata nota prot. 308570 del 10.04.2020 del Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio;

CONSIDERATO quindi che, con determinazione n. G04136 del 10 aprile 2020, l'Amministrazione, in via di autotutela, procedeva - per le diffuse motivazioni ivi indicate ed alle quali in questa sede si fa integrale rinvio in punto di motivazione della tutela dell'interesse pubblico - ad annullare d'ufficio la precedente determinazione G03714 del 2 aprile 2020, con la quale era stata disposta la citata

risoluzione contrattuale - dando vita ad una novazione del rapporto negoziale, che contenesse un nuovo termine perentorio ed essenziale per l'adempimento nonché l'obbligo per la contraente di fornire adeguata polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti;

VISTO il contratto in novazione sottoscritto dalle parti in data 10 aprile 2020 (assunto al prot. n. 0316391 dell'11 aprile 2020), stipulato in conformità con i dettami della determinazione da ultimo citata (n. G 04136) e, quindi, contenente le integrazioni apportate all'originaria intesa;

RILEVATO, in particolare, che i termini del contratto di novazione risultano essere i seguenti:

- 1) Le parole "La consegna della merce dovrà avvenire entro il 23 marzo p.v., presso il magazzino sito in Roma, via del Bel Poggio, 401" sono sostituite come segue con valore di accordo contrattuale: "La fornitura verrà eseguita con diverse consegne che, comunque, dovranno essere ultimate entro il 17 aprile p.v.";
- 2) Il contratto di cui alla conferma d'ordine prot. n. 236483 del 20.03.2020 viene così integrato: "La ECO.TECH. SRL, a garanzia delle prestazioni dedotte nel presente contratto, rilascia idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta e rinuncia alle eccezioni, di importo almeno pari all'acconto versato dall'Agenzia Regionale di protezione Civile e che la stessa potrà riscuotere in caso di inadempimento".
- 3) Per quanto non previsto dal presente contratto di novazione, restano ferme le pattuizioni tutte di cui alla conferma d'ordine prot. n. 226582 del 16.03.2020.

EVIDENZIATO che, con email in data 15.04.2020, la ECO.TECH. SRL dava evidenza dell'avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa nei confronti della soc. ITC – INTERNATIONAL BROKERS srls, garantendo un importo pari a € 10.000.000,00;

EVIDENZIATO, altresì, che in data 16.04.2020, la ECO.TECH. SRL inoltrava email con la quale la soc. ITC – INTERNATIONAL BROKERS srls confermava la circostanza della ricezione del pagamento del premio e la conseguente operatività della copertura assicurativa della polizza;

DATO, tuttavia, atto che alla data del 17 aprile 2020, come previsto nel contratto di novazione sopra richiamato, nessuna consegna della fornitura oggetto del contratto era stata eseguita, con conseguente decorrenza delle penali ivi previste e, quindi, della facoltà di questa Agenzia di risolvere il contratto a far data dal 23.04.2020;

RILEVATO che con nota assunta al prot. 355040 del 18 aprile 2020 lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL, inoltrava richiesta di proroga dei termini finali di adempimento della propria assistita, denunciando – a termine siccome contemplato dal contratto novato, già inutilmente scaduto – le nuove ed ulteriori difficoltà della cliente di mantenere fede agli impegni assunti;

PRESO ATTO che, con la medesima nota prot. 355040 del 18.04.2020, lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL:

- Chiedeva una ulteriore proroga dei termini di consegna delle forniture oggetto dei diversi

affidamenti ricevuti da questa Agenzia, al 30.04.2020;

- In caso di accoglimento della proroga richiesta, la ECO.TECH. SRL si impegnava al pagamento delle penali previste nelle diverse determinazioni di affidamento, con disponibilità a costituire immediato deposito di € 100.000,00 a garanzia del conteggio finale delle penali stesse;
- La ECO.TECH. SRL si impegnava a produrre ulteriore garanzia assicurativa per un importo di € 4.000.000,00 ad integrale copertura dell'importo versato da questa Agenzia a titolo di acconto per il complesso delle forniture affidate;

DATO ATTO che, con nota prot. 355269 del 19.04.2020, questa Agenzia chiedeva all'Ambasciata Cinese in Italia un supporto informativo circa la veridicità delle informazioni fornite dalla ditta ECO.TECH. SRL in ordine alla disponibilità dei beni oggetto di fornitura e alla loro spedizione;

DATO ATTO che, con nota prot. 355280 del 19.04.2020, questa Agenzia chiedeva al Consolato Italiano a Shanghai un supporto informativo circa la veridicità delle informazioni fornite dalla ditta ECO.TECH. SRL in ordine alla disponibilità dei beni oggetto di fornitura e alla loro spedizione;

EVIDENZIATO che, con nota prot. 355424 del 19.04.2020, questa Agenzia, in riscontro alla richiamata nota prot. 355040 del 18.04.2020 dello Studio Legale Quadri non concedeva la proroga richiesta ma evidenziava quanto segue:

- L'eventuale concessione della proroga richiesta non può che essere subordinata a verifiche puntuali rispetto alle evidenze prodotte dalla ECO.TECH. SRL;
- Al fine tutelare l'interesse pubblico sotteso alla fornitura, si informa di aver attivato il Consolato Italiano a Shanghai e l'Ambasciata Cinese in Italia al fine di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella certificazione SGS trasmessa dalla ECO.TECH. SRL;
- La necessità che, a prescindere dalla concessione della proroga richiesta, la ECO.TECH. SRL provveda comunque, entro il 20 aprile 2020, ad accendere ulteriore garanzia a copertura integrale degli acconti già erogati da questa Amministrazione per il complesso delle forniture affidate al fine di dare effettività alla buona fede del contraente ed escludere diversi profili di diversa rilevanza legati alla presente vicenda contrattuale;

DATO ATTO che con email del 20.04.2020 la ECO.TECH. SRL trasmetteva gli schemi di polizze assicurative n. 20200420/01 e 20200420/02, rilasciate e sottoscritte dalla soc. SEGUROS DHI-ATLAS con sede in Londra, con numero di registrazione FCA 776865 e Company No 07966108

RILEVATO che le condizioni generali della polizza che regolano il rapporto tra la società garante e la stazione appaltante prevedono che:

- Art. I: la garanzia riguarda le anticipazioni ricevute dalla stazione appaltante in attuazione della determinazione n. 2801 del 16.03.2020;

- Art. 2: la garanzia decorre dalla data di concessione dell'anticipazione;
- Art. 4: la garanzia opera a seguito di semplice richiesta scritta.

RILEVATO che, dal sito internet della FCA – Financial Conduct Authority la SEGUROS DHI-ATLAS risulta effettivamente iscritta al n. 776865 a far data dal 09.05.2017 ai fini antiriciclaggio;

RILEVATO che dal sito internet <https://beta.companieshouse.gov.uk> si è potuto verificare che:

- La SEGUROS DHI-ATLAS risulta effettivamente iscritta al n° 07966108 a far data dal 27 febbraio 2012 per attività ausiliarie di intermediazione finanziaria;
- Che alla data del 19.09.2019 il capitale risulta pari a 31.789.000 GBP, interamente versato;

DATO ATTO che, in ogni caso, con note prot. 373788 e 373798 del 23.04.2020 si è provveduto a richiedere, rispettivamente, all'I.V.A.S.S. e al F.C.A. chiarimenti circa la correttezza ed idoneità della garanzia fideiussoria;

DATO ATTO che in data 21.04.2020, con protocolli 363370 e 363375, venivano acquisite le polizze assicurative debitamente sottoscritte dalle parti, per un importo complessivo pari a € 14.000.000,00;

CONSIDERATO che con email del 20 aprile 2020, registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 360756, viene comunicato che da colloqui intercorsi con lo spedizioniere locale la partenza del carico parrebbe programmata per il giorno 23 aprile 2020;

RILEVATO che, con successiva corrispondenza email dei giorni 21 e 22 aprile 2020, tra il Consolato Italiano a Shangai e lo spedizioniere locale, registrata al protocollo dell'Ente al n. 373825 del 23.04.2020, riferiva di problematiche doganali relativamente ai prodotti di marca 3M, oggetto della fornitura di cui al presente provvedimento, invitando a rivolgersi per ogni ulteriore dettaglio ad altra Società;

DATO ATTO che con note prot. 369497 e 369802 del 22.04.2020 questa Agenzia trasmetteva la suddetta corrispondenza email alla ECO.TECH. SRL e allo Studio Legale Quadri, invitando a fornire immediati chiarimenti e chiare evidenze dell'effettivo arrivo della fornitura in Italia;

PRESO ATTO che lo studio legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, con nota prot. 370038 del 23.04.2020 riscontrava le richiamate note prot. prot. 369497 e 369802 del 22.04.2020 di questa Agenzia proponendo un comune "tavolo di lavoro", ma senza produrre alcuna evidenza rispetto alla consegna della fornitura oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che lo studio Legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, inviava ulteriore nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.04.2020 e assunta al numero di prot. 373370, con la quale:

- 1) Trasmetteva email del proprio fornitore EXOR SA nella quale, pur affermandosi l'esistenza delle forniture e l'imminenza della spedizione, non viene data alcuna evidenza sui relativi tempi;
- 2) Propone la fornitura di prodotti alternativi a quelli di marca 3M e oggetto del contratto di cui al presente provvedimento, seppure ad un costo ridotto, riservandosi di produrre entro la giornata del 24.04.2020 la documentazione da parte del proprio fornitore del relativo piano di consegna da realizzarsi entro il 30 aprile 2020;

DATO ATTO che con email del 24.04.2020, registrata al protocollo di questo Ente con n. 377889 del 24.04.2020 la ECO.TECH. SRL proponeva una parziale fornitura di DPI tipologicamente diversi e di marca diversa da quella 3M oggetto di contratto;

DATO ATTO, altresì, che con successiva email sempre del 24.04.2020, registrata al protocollo di questo Ente con n. 377891 del 24.04.2020 la ECO.TECH. SRL evidenziava le caratteristiche almeno equivalenti a quelle contrattualmente previste;

RILEVATO, preliminarmente, che l'affidamento nei confronti della Ditta ECO.TECH. SRL si è determinato in ragione della tipologia del prodotto proposto;

RICORDATO, in questo senso, che quale atto presupposto alla novazione intervenuta con determinazione G04136 del 10 aprile 2020 il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria, con nota prot. 308570 del 10.04.2020, ha evidenziato la necessità di acquisire i DPI oggetto della suddetta fornitura, "nella tipologia e consistenza proposta";

CONSIDERATO che a tutt'oggi, momento nel quale il termine essenziale stabilito dal contratto novato è spirato inutilmente, non è dato sapere né se il materiale oggetto della consegna sia o meno effettivamente nella disponibilità della ECO.TECH. SRL (la quale ha chiesto ed ottenuto un acconto pari alla metà del corrispettivo totale), né se e quando detto materiale arriverà nella disponibilità dell'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che con la decisione di voler novare l'originario contratto, recedendo dalla già assunta volontà di risolvere lo stesso per grave inadempimento contrattuale, l'Amministrazione regionale ha perseguito il pubblico interesse sotteso alla fornitura dei DPI oggetto del contratto (come da citata nota della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio) e, quale *quid pluris* rispetto al contratto originario, ha ottenuto di poter vedere garantite le somme erogate a titolo di acconto, al fine di coniugare il preminente interesse alla salute pubblica con quello legato all'integrità delle risorse pubbliche;

DATO ATTO, altresì, che questa Agenzia, con la decisione di voler novare l'originario contratto, ha dimostrato tutta la sua più ampia disponibilità, anche in termini di correttezza e di buona fede, a ricevere il materiale acquistato, e ciò al solo ed unico scopo di poter più adeguatamente fronteggiare il delicatissimo momento emergenziale che sta vivendo il Paese;

RILEVATO che, questa fiducia che la Regione Lazio ha concretamente manifestato nei confronti

della propria contraente è stata ampiamente e definitivamente tradita dalla stessa ECO.TECH. SRL la quale pur avendo a disposizione un ulteriore lasso di tempo per risolvere le difficoltà assertivamente incontrate nella spedizione non ha onorato il proprio impegno, né ha fornito concreti elementi tali da poter fare ragionevole affidamento sulla possibilità di onorare l'impegno assunto;

RILEVATO che la ECO.TECH. SRL, soprattutto in un contesto emergenziale caratterizzato da un pericolo grave per la salute pubblica, ha omesso – nonostante l'avvenuta novazione del rapporto e, quindi, della concessione di un nuovo termine per ottemperare – di curare l'adempimento della propria obbligazione;

CONSIDERATO che della vicenda in narrativa si stanno occupando da alcuni giorni, con indicibile grado di discredito a danno della Regione Lazio, numerose testate giornalistiche di rilevanza nazionale, oltre ad una miriade di blog e di soggetti attivi sui social media, accusando l'Amministrazione ed i propri dirigenti di inadeguatezza e di assenza di capacità professionale, peraltro in palese contrasto con le numerose cautele (sopra richiamate) assunte da questa amministrazione a tutela degli interessi pubblici coinvolti;

RICORDATO che, sulla base di quanto previsto dal contratto in oggetto, come novato con determinazione G04136 del 10 aprile 2020:

- *La fornitura verrà eseguita con diverse consegne che, comunque, dovranno essere ultimate entro il 17 aprile p.v.;*
- *In caso di ritardo superiore a giorni cinque, la Stazione Appaltante, può procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto;*

EVIDENZIATO, pertanto, che a far data dal 23 aprile 2020 è nella facoltà di questa Amministrazione poter risolvere unilateralmente il contratto;

PRESO ATTO che, pur avendo atteso che si realizzasse la prevista partenza della fornitura il giorno 23.04.2020, come da email del Consolato Italiano a Shanghai prot. 360756 del 20.04.2020, della stessa non si è avuta alcuna evidenza;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte,

- di dover immediatamente procedere alla risoluzione del contratto con la ECO.TECH. SRL, ai sensi di quanto previsto dalla conferma d'ordine;
- di intimare alla ECO.TECH. SRL la restituzione dell'importo di € 4.650.000,00 versato alla stessa quale acconto del 50% sulla fornitura, al netto dell'IVA, di cui alla determinazione n. G02801 del 16.03.2020;
- di addebitare alla ECO.TECH. SRL l'importo di € 70.000,00 a titolo di penale, come prevista dal contratto di cui alla conferma d'ordine prot. 226582 del 16.03.2020, come

- decorrente in ragione del termine novato con contratto 0316391 dell'11 aprile 2020;
- di intimare alla ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257, l'adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario per un importo di € 4.720.000,00 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255 000400000292 presso Unicredit Filiale 30151 via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, specificando la causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
 - di escutere, in caso di mancato versamento nel termine di cui sopra, la polizza fideiussoria rilasciata dalla soc. Seguros DHI-Atlas Ltd, con sede a Londra, senza necessità di alcun altro avviso;
 - di riservarsi ogni azione legale a tutela delle proprie ragioni in relazione ad ogni ulteriore profilo di danno, a chiunque imputabile, connesso alla vicenda come sopra rappresentata;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. Di procedere alla immediata risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e degli artt. 1453 e 1564 c.c., del contratto novato stipulato in data 10 aprile 2020 (assunto al prot. n. 0316391 dell'11 aprile 2020), di cui in premessa e narrativa, nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257;
2. Di intimare alla ECO.TECH. SRL la restituzione dell'importo di € 4.650.000,00 versato alla stessa quale acconto del 50% sulla fornitura, al netto dell'IVA, di cui alla determinazione n. G02801 del 16.03.3030;
3. di addebitare alla ECO.TECH. SRL l'importo di € 70.000,00 a titolo di penale, come prevista dal contratto di cui alla conferma d'ordine prot. 226582 del 16.03.2020, come decorrente in ragione del termine novato con contratto 0316391 dell'11 aprile 2020;
4. Di addebitare alla ECO.TECH. SRL il danno subito e subendo da questa Amministrazione in conseguenza della grave condotta inadempiente, mediante proposizione di richiesta risarcitoria per un ammontare da determinarsi in ragione degli elementi di fatto e di diritto in corso di valutazione, da azionarsi nella competente sede giudiziaria;
5. Di intimare alla ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257 l'adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario per un importo pari a € 4.720.000,00 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255

000400000292 presso Unicredit Filiale 30151 via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, specificando la causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile;

6. Di dare atto che con separato ed autonomo provvedimento si procederà ad operare gli accertamenti di entrata connessi al presente provvedimento e alla registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
7. Di escutere, in caso di mancato versamento nel termine di cui sopra, le polizze fideiussorie richiamate nelle premesse, rilasciate dalla soc. Seguros DHI-Atlas Ltd, con sede a Londra, senza necessità di alcun altro avviso;
8. Di disporre la comunicazione, a cura del RUP, della presente risoluzione all'ANAC, nelle forme dalla stessa stabilite;
9. Di trasmettere la presente determinazione all'Avvocatura Regionale per le attività esecutive connesse alla riscossione del credito e/o all'escussione della polizza;
10. Di notificare la presente determinazione alla ECO.TECH. SRL a mezzo PEC.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Lazio.

Il Direttore
Carmelo Tulumello

Direzione: AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Area:

DETERMINAZIONE - GSA (con firma digitale)

N. G04818 del 25/04/2020

Proposta n. 6490 del 25/04/2020

Oggetto:

Determinazione n. G03089 del 20.03.2020, relativa all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1 MLN mascherine FFP2 e n. 2 MLN mascherine FFP3, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 13.908.000,00 compresa IVA - CIG 8253009679 COV 20. Determinazione n. G04138 del 10.04.2020 di novazione dei termini contrattuali di cui alla citata determinazione n. G03089 del 20.3.2020. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto come novato in data 10 aprile 2020 (assunto al prot. n. 0316376 dell'11 aprile 2020), nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257.

Proponente:

Estensore TULUMELLO CARMELO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento TULUMELLO CARMELO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale C. TULUMELLO _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Determinazione n. G03089 del 20.03.2020, relativa all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI – n. 1 MLN mascherine FFP2 e n. 2 MLN mascherine FFP3, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 13.908.000,00 compresa IVA - CIG 8253009679 COV 20. Determinazione n. G04138 del 10.04.2020 di novazione dei termini contrattuali di cui alla citata determinazione n. G03089 del 20.3.2020. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto come novato in data 10 aprile 2020 (assunto al prot. n. 0316376 dell'11 aprile 2020), nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 e successive modificazioni;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 19 della legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, avente ad oggetto, "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", che ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Civile;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 661 del 07 novembre 2016 con cui è stato conferito al Dott. Carmelo Tulumello l'incarico di Direttore della "Agenzia regionale di protezione civile";

VISTA la legge 16 marzo 2017, n. 30;

VISTI gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 ed in particolare l'art. 108;

VISTI:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

- la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”;
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2018, n. 1004, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, con la quale sono assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26;
- l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;
- la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: “Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;
- la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del 27.02.2020, e le eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022;
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2019 n. 796 avente ad oggetto “Ricognizione nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma I, del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario – esercizio finanziario 2019”;

VISTA la propria determinazione n. G3089 del 20.03.2020, relativo all’affidamento *alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI - mascherine FFP2 e FFP3, necessari fronteggiare con estrema urgenza, le esigenze del sistema per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, per un importo complessivo di € 13.908.000,00 compresa IVA, sul capitolo H11732, e.f. 2020. CIG 8253009679 COV20*, le cui premesse devono intendersi nel presente atto integralmente richiamate e riportate e ne formano parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, con la citata determinazione, si è provveduto ad affidare alla ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257, la fornitura di n. 1.000.000 mascherine tipo “FFP2” e di 2.000.000 mascherine tipo “FFP3”, marca 3M;

VISTA la conferma d'ordine prot. 236136 del 20.03.2020 inviata alla ECO.TECH. SRL in pari data;

DATO ATTO che in pari data la ECO.TECH. SRL ha restituito, firmata per accettazione, la suddetta conferma d'ordine, acquisita al protocollo con n. 236483;

RILEVATO che, nella suddetta conferma d'ordine, firmata per accettazione dalla ECO.TECH. SRL, la stessa si impegna ad ultimare la fornitura entro il giorno 23 marzo 2020, presso la sede dell'OdV ANVVFC in via Del Bel Poggio 401, 00143, Roma;

DATO ATTO che, nella conferma d'ordine, così come richiesto dalla ECO.TECH. SRL, in ragione della possibilità concessa dalla OCDPC 639/2020 e dall'art. 34 del D.L. 9/2020, è previsto che il pagamento del corrispettivo avverrà in 2 soluzioni, con anticipo del 50% al momento dell'accettazione ed a seguito di relativa emissione di fattura;

DATO ATTO che, è pervenuta in data 20.03.2020 la fattura n. 4/E di ECO.TECH. SRL, per un importo di € 5.700.000,00 registrata al n. progressivo 68132, pari al 50% del valore della fornitura al netto dell'IVA;

DATO ATTO che è stato eseguito il pagamento dell'acconto pari al 50% della fornitura, al netto dell'IVA, corrispondente alla fattura n. 4/E, per un importo di € 5.700.000,00;

PRESO ATTO che alla data del 26 marzo 2020 nessuna fornitura è stata eseguita dalla ECO.TECH. SRL;

DATO ATTO che in data 27 marzo 2020, con nota prot. 249663, inviata a mezzo PEC, questa Agenzia ha provveduto a contestare alla ECO.TECH. SRL l'inadempimento, diffidando la stessa ad eseguire la prestazione di cui in oggetto e richiamata in premessa entro e non oltre la data del 27 marzo 2020;

CONSIDERATO che, con il medesimo atto prot. 249663, alla ECO.TECH. SRL veniva significato che *“in caso di omessa consegna nel termine sopra indicato, questa Agenzia, come previsto dalla conferma d'ordine, potrà procedere alla immediata risoluzione del contratto e recupero dell'acconto versato, nonché all'esecuzione in danno dello stesso mediante acquisto presso altro fornitore del medesimo oggetto di fornitura con interi oneri a carico di Codesta ditta. Quanto sopra senza pregiudizio delle azioni e segnalazioni presso le magistrature ed Autorità competenti.”*

RILEVATO che in data 27.03.2020, alle ore 21:49, la ECO.TECH. SRL inviava a questa Agenzia una email non certificata, registrata al protocollo dell'Ente in data 28.03.2020 con n. 252402, nella quale non si dà alcuna evidenza circa l'effettiva data e possibilità di consegna della fornitura;

DATO ATTO che in data 28 marzo 2020, alle ore 21:01 la ECO.TECH. SRL inviava a questa Agenzia una email non certificata, registrata al protocollo dell'Ente in data 29.03.2020 con n. 252765, nella quale, pur illustrando alcune attività connesse all'esecuzione della fornitura, non veniva fornita alcuna evidenza e certezza in ordine alla concreta tempistica di esecuzione della stessa;

VISTA la propria determinazione n. G03411 del 29.03.2020, le cui premesse ed il dispositivo devono qui intendersi integralmente riportate, avente ad oggetto: *“Determinazione n. G03089 del 20.03.2020, relativo all'affidamento alla Ditta ECO.TECH. SRL della fornitura di DPI - n. 1 MLN mascherine FFP2 e n. 2 MLN mascherine FFP3, per fronteggiare l'emergenza COVID-19, per un importo complessivo di € 13.908.000,00 compresa IVA - CIG 8253009679 COV 20. Risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016, del contratto di cui alla conferma d'ordine prot. 236136 del 20.03.2020, nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257. - Accertamento dell'importo di € 5.700.000,00 sul capitolo di entrata del bilancio 227205 e.f. 2020 a titolo di restituzione dell'anticipazione pari al 50% dell'importo contrattuale. Accertamento dell'importo di complessivi € 730.000,00 sul capitolo di entrata del bilancio 227205 e.f. 2020 a titolo di esecuzione in danno della fornitura”*;

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione, per le motivazioni ivi riportate e da intendersi qui richiamate integralmente, si è proceduto a risolvere – previa diffida – il contratto oggetto della stessa in ragione dell'inadempimento della ECO.TECH. SRL, prevedendo la richiesta di ripetizione di quanto versato a titolo di acconto e ingiungendo altresì il pagamento di ulteriore importo a titolo di esecuzione in danno;

DATO ATTO che, in data 29.03.2020 con nota prot. 252879, la suddetta determinazione è stata notificata a mezzo PEC alla ECO.TECH. SRL;

CONSIDERATO che in data 8 aprile 2020, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al numero 286854, lo studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL, rappresentava le difficoltà avute dalla stessa per realizzare la fornitura di cui al presente provvedimento, producendo documentazione del proprio fornitore EXOR S.A. che circostanziava l'effettiva sussistenza degli ordini della ECO.TECH. SRL stessa e i pagamenti da questa eseguiti per garantirne l'approvvigionamento e conseguente fornitura a questa Agenzia;

PRESO ATTO che, con la suddetta nota, lo studio legale Quadri, nell'evidenziare la piena disponibilità della ECO.TECH. SRL alla retrocessione degli acconti ricevuti, richiedeva un incontro tra le parti per dirimere in modo condiviso la problematica, con il precipuo intento di realizzare la fornitura laddove ancora di interesse di questa Agenzia;

DATO ATTO che, in data 8 aprile 2020, presso questa Agenzia, come da email di convocazione agli atti, la ECO.TECH. SRL esponeva le evidenze documentali dalle quali si rilevava l'approntamento delle attività finalizzate all'esecuzione della fornitura ed illustrava le oggettive difficoltà incontrate nel trasferimento in Italia della merce;

PRESO ATTO che, ad esito dell'incontro sopra ricordato, lo Studio Legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, con nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.04.2020 al n. 293133, produceva le evidenze documentali dalle quali si rilevava:

- che la ECO.TECH. SRL aveva provveduto ad adoperarsi immediatamente dopo l'ordine di questa Agenzia all'acquisizione dei beni oggetto di fornitura presso la EXOR s.a.;
- che la ECOTECH SRL aveva effettuato tutti i pagamenti necessari alla EXOR S.A. per ottenere i beni oggetto di fornitura;
- che in data 08.04.2020 era stata acquisita la comunicazione contenente la certificazione SGS n. SHEMI803001626CR allegata alla suddetta nota, attestante la disponibilità da parte della ditta ECO.TECH. SRL di ben 20.000.000 presidi medici e precisamente di mascherine FFP2, FFP3, 8210 e 1860 tutte della marca 3M;

CONSIDERATO che, nella suddetta nota, la ECO.TECH. SRL, pur confermando la propria disponibilità alla restituzione degli acconti ricevuti in relazione agli ordini oggetto di risoluzione contrattuale, rappresentava la piena disponibilità ad eseguire la prestazione di cui alla Determinazione n. G03089 del 20.03.2020 entro 5/10 giorni;

RILEVATO, altresì, che con la suddetta nota, qualora l'Agenzia avesse ritenuto di voler comunque acquisire le forniture in commento, veniva rappresentata la disponibilità della ECO.TECH. SRL a garantire gli acconti incassati e versati dall'Amministrazione con apposita garanzia fideiussoria di pari importo.

VISTA la nota prot. 302176 del 09.04.2020 con la quale questa Agenzia, nel rappresentare la disponibilità della ECO.TECH. SRL sopra ricordata, ha richiesto al Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio se ritenesse necessario procedere ad acquisire i DPI oggetto del contratto dichiarato risolto, ai fini della tutela della salute pubblica;

DATO ATTO che, con nota prot. 308570 del 10.04.2020, il Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio ha evidenziato la necessità di acquisire i DPI oggetto della suddetta fornitura, *“nella tipologia e consistenza proposta”*;

RITENUTO che le evidenze documentali prodotte dalla ECO.TECH. SRL, con richiamata nota acquisita prot. 293133 del 08.04.2020, in ordine alle effettive attività esecutive della fornitura, unitamente alla possibilità di garantire gli acconti versati da questa Agenzia mediante polizza fideiussoria, fossero idonee a realizzare l'interesse pubblico sotteso all'affidamento della fornitura e ribadito dalla citata nota prot. 308570 del 10.04.2020 del Direttore della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio;

CONSIDERATO quindi che, con determinazione n. G04138 del 10 aprile 2020 l'Amministrazione, in via di autotutela, procedeva - per le diffuse motivazioni ivi indicate ed alle quali in questa sede si fa integrale rinvio in punto di motivazione della tutela dell'interesse pubblico - ad annullare d'ufficio la precedente determinazione G03411 del 29 marzo 2020, con la quale era stata disposta la citata risoluzione contrattuale - dando vita ad una novazione del rapporto negoziale, che contenesse un nuovo termine perentorio ed essenziale per l'adempimento nonché l'obbligo per la contraente di

fornire adeguata polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti;

VISTO il contratto in novazione sottoscritto dalle parti in data 10 aprile 2020 (assunto al prot. n. 0316376 dell'11 aprile 2020), stipulato in conformità con i dettami della determinazione da ultimo citata (n. G 04138) e, quindi, contenente le integrazioni apportate all'originaria intesa;

RILEVATO, in particolare, che i termini del contratto di novazione risultano essere i seguenti:

- 1) Le parole "La consegna della merce dovrà avvenire entro il 23 marzo p.v., presso il magazzino sito in Roma, via del Bel Poggio, 401" sono sostituite come segue con valore di accordo contrattuale: "La fornitura verrà eseguita con diverse consegne che, comunque, dovranno essere ultimate entro il 17 aprile p.v.";
- 2) Il contratto di cui alla conferma d'ordine prot. n. 236483 del 20.03.2020 viene così integrato: "La ECO.TECH. SRL, a garanzia delle prestazioni dedotte nel presente contratto, rilascia idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta e rinuncia alle eccezioni, di importo almeno pari all'acconto versato dall'Agenzia Regionale di protezione Civile e che la stessa potrà riscuotere in caso di inadempimento".
- 3) Per quanto non previsto dal presente contratto di novazione, restano ferme le pattuizioni tutte di cui alla conferma d'ordine prot. n. 236483 del 20.03.2020.

EVIDENZIATO che, con email in data 15.04.2020, la ECO.TECH. SRL dava evidenza dell'avvenuto pagamento del premio della polizza assicurativa nei confronti della soc. ITC – INTERNATIONAL BROKERS srls, garantendo un importo pari a € 10.000.000,00;

EVIDENZIATO, altresì, che in data 16.04.2020, la ECOTECH inoltrava email con la quale la soc. ITC – INTERNATIONAL BROKERS srls confermava la circostanza della ricezione del pagamento del premio e la conseguente operatività della copertura assicurativa della polizza;

DATO, tuttavia, atto che alla data del 17 aprile 2020, come previsto nel contratto di novazione sopra richiamato, nessuna consegna della fornitura oggetto del contratto era stata eseguita, con conseguente decorrenza delle penali ivi previste e, quindi, della facoltà di questa Agenzia di risolvere il contratto a far data dal 23.04.2020;

RILEVATO che con nota assunta al prot. 355040 del 18 aprile 2020 lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL, inoltrava richiesta di proroga dei termini finali di adempimento della propria assistita, denunciando – a termine siccome contemplato dal contratto novato, già inutilmente scaduto – le nuove ed ulteriori difficoltà della cliente di mantenere fede agli impegni assunti;

PRESO ATTO che, con la medesima nota prot. 355040 del 18.04.2020, lo Studio Legale Quadri, in nome e per conto della ECO.TECH. SRL:

- Chiedeva una ulteriore proroga dei termini di consegna delle forniture oggetto dei diversi affidamenti ricevuti da questa Agenzia, al 30.04.2020;
- In caso di accoglimento della proroga richiesta, la ECO.TECH. SRL si impegna al

pagamento delle penali previste nelle diverse determinazioni di affidamento, con disponibilità a costituire immediato deposito di € 100.000,00 a garanzia del conteggio finale delle penali stesse;

- La ECO.TECH. SRL si impegnava a produrre ulteriore garanzia assicurativa per un importo di € 4.000.000,00 ad integrale copertura dell'importo versato da questa Agenzia a titolo di acconto per il complesso delle forniture affidate;

DATO ATTO che, con nota prot. 355269 del 19.04.2020, questa Agenzia chiedeva all'Ambasciata Cinese in Italia un supporto informativo circa la veridicità delle informazioni fornite dalla ditta ECOTECH in ordine alla disponibilità dei beni oggetto di fornitura e alla loro spedizione;

DATO ATTO che, con nota prot. 355280 del 19.04.2020, questa Agenzia chiedeva al Console Italiano a Shanghai un supporto informativo circa la veridicità delle informazioni fornite dalla ditta ECOTECH in ordine alla disponibilità dei beni oggetto di fornitura e alla loro spedizione;

EVIDENZIATO che, con nota prot. 355424 del 19.04.2020, questa Agenzia, in riscontro alla richiamata nota prot. 355040 del 18.04.2020 dello Studio Legale Quadri non concedeva la proroga richiesta ma evidenziava quanto segue:

- L'eventuale concessione della proroga richiesta non può che essere subordinata a verifiche puntuali rispetto alle evidenze prodotte dalla soc. ECOTECH;
- Al fine tutelare l'interesse pubblico sotteso alla fornitura, si informa di aver attivato il Consolato Italiano a Shanghai e l'Ambasciata Cinese in Italia al fine di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella certificazione SGS trasmessa dalla ECOTECH;
- La necessità che, a prescindere dalla concessione della proroga richiesta, la ECOTECH provveda comunque, entro il 20 aprile 2020, ad accendere ulteriore garanzia a copertura integrale degli acconti già erogati da questa Amministrazione per il complesso delle forniture affidate al fine di dare effettività alla buona fede del contraente ed escludere diversi profili di diversa rilevanza legati alla presente vicenda contrattuale;

DATO ATTO che con email del 20.04.2020 la ECO.TECH. SRL trasmetteva gli schemi di polizze assicurative n. 20200420/01 e 20200420/02, rilasciate e sottoscritte dalla soc. SEGUROS DHI-ATLAS con sede in Londra, con numero di registrazione FCA 776865 e Company No 07966108;

RILEVATO che le condizioni generali della polizza che regolano il rapporto tra la società garante e la stazione appaltante prevedono che:

- Art. 1: la garanzia riguarda le anticipazioni ricevute dalla stazione appaltante in attuazione della determinazione n. 3089 del 20.03.2020;
- Art. 2: la garanzia decorre dalla data di concessione dell'anticipazione;

- Art. 4: la garanzia opera a seguito di semplice richiesta scritta.

RILEVATO che, dal sito internet della FCA – Financial Conduct Authority la SEGUROS DHI-ATLAS risulta effettivamente iscritta al n. 776865 a far data dal 09.05.2017 ai fini antiriciclaggio;

RILEVATO che dal sito internet <https://beta.companieshouse.gov.uk> si è potuto verificare che:

- La SEGUROS DHI-ATLAS risulta effettivamente iscritta al n° 07966108 a far data dal 27 febbraio 2012 per attività ausiliarie di intermediazione finanziaria;
- Che alla data del 19.09.2019 il capitale risulta pari a 31.789.000 GBP, interamente versato;

DATO ATTO che, in ogni caso, con note prot. 373788 e 373798 del 23.04.2020 si è provveduto a richiedere, rispettivamente, all'I.V.A.S.S. e al F.C.A. chiarimenti circa la correttezza ed idoneità della garanzia fideiussoria;

DATO ATTO che, in data 21.04.2020, con protocolli 363370 e 363375, venivano acquisite le polizze assicurative debitamente sottoscritte dalle parti, per un importo complessivo garantito pari a € 14.000.000,00;

CONSIDERATO che, con email del 20 aprile 2020, registrata al protocollo dell'Ente in pari data al n. 360756, viene comunicato dal Consolato Italiano a Shangai che da colloqui intercorsi con lo spedizioniere locale, la partenza del carico risulterebbe programmata per il giorno 23 aprile 2020;

RILEVATO che, con successiva corrispondenza email dei giorni 21 e 22 aprile 2020, registrata al protocollo dell'Ente con n. tra il Consolato Italiano a Shangai e lo spedizioniere locale, registrata al protocollo dell'Ente al n. 373825 del 23.04.2020, riferiva di problematiche doganali relativamente ai prodotti di marca 3M, oggetto della fornitura di cui al presente provvedimento, invitando a rivolgersi per ogni ulteriore dettaglio ad altra Società;

DATO ATTO che, con note prot. 369497 e 369802 del 22.04.2020, questa Agenzia trasmetteva la suddetta corrispondenza email alla ECO.TECH. SRL e allo Studio Legale Quadri, invitando a fornire immediati chiarimenti e chiare evidenze dell'effettivo arrivo della fornitura in Italia;

PRESO ATTO che lo studio legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, con nota prot. 370038 del 23.04.2020 riscontrava le richiamate note prot. prot. 369497 e 369802 del 22.04.2020 di questa Agenzia proponendo un comune "tavolo di lavoro", ma senza produrre alcuna evidenza rispetto alla consegna della fornitura oggetto del presente provvedimento;

DATO ATTO che lo studio Legale Quadri, nell'interesse della ECO.TECH. SRL, inviava ulteriore nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 23.04.2020 e assunta al numero di prot. 373370, con la quale:

- 1) Trasmetteva email del proprio fornitore EXOR SA nella quale, pur affermandosi l'esistenza delle forniture e l'imminenza della spedizione, non viene data alcuna evidenza sui relativi tempi;
- 2) Propone la fornitura di prodotti alternativi a quelli di marca 3M e oggetto del contratto di cui al presente provvedimento, seppure ad un costo ridotto, riservandosi di produrre entro la giornata del 24.04.2020 la documentazione da parte del proprio fornitore del relativo piano di consegna da realizzarsi entro il 30 aprile 2020;

DATO ATTO che con email del 24.04.2020, registrata al protocollo di questo Ente con n. 377889 del 24.04.2020 la ECO.TECH. SRL proponeva una parziale fornitura di DPI tipologicamente diversi e di marca diversa da quella 3M oggetto di contratto;

DATO ATTO, altresì, che con successiva email sempre del 24.04.2020, registrata al protocollo di questo Ente con n. 377891 del 24.04.2020 la ECO.TECH. SRL evidenziava le caratteristiche almeno equivalenti a quelle contrattualmente previste;

RILEVATO, preliminarmente, che l'affidamento nei confronti della ECO.TECH. SRL si è determinato in ragione della tipologia del prodotto proposto;

RICORDATO, in questo senso, che quale atto presupposto alla novazione intervenuta con determinazione G04136 del 10 aprile 2020 il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio-Sanitaria, con nota prot. 308570 del 10.04.2020, ha evidenziato la necessità di acquisire i DPI oggetto della suddetta fornitura, "*nella tipologia e consistenza proposta*";

CONSIDERATO che a tutt'oggi, momento nel quale il termine essenziale stabilito dal contratto novato è spirato inutilmente, non è dato sapere né se il materiale oggetto della consegna sia o meno effettivamente nella disponibilità della ECO.TECH. SRL (la quale ha chiesto ed ottenuto un acconto pari alla metà del corrispettivo totale), né se e quando detto materiale arriverà nella disponibilità dell'Amministrazione regionale;

DATO ATTO che con la decisione di voler novare l'originario contratto, recedendo dalla già assunta volontà di risolvere lo stesso per grave inadempimento contrattuale, l'Amministrazione regionale ha perseguito il pubblico interesse sotteso alla fornitura dei DPI oggetto del contratto (come da citata nota della Direzione Salute ed Integrazione Socio-Sanitaria di questa Regione Lazio) e, quale *quid pluris* rispetto al contratto originario, ha ottenuto di poter vedere garantite le somme erogate a titolo di acconto, al fine di coniugare il preminente interesse alla salute pubblica

con quello legato all'integrità delle risorse pubbliche;

DATO ATTO, altresì, che questa Agenzia, con la decisione di voler novare l'originario contratto, ha dimostrato tutta la sua più ampia disponibilità, anche in termini di correttezza e di buona fede, a ricevere il materiale acquistato, e ciò al solo ed unico scopo di poter più adeguatamente fronteggiare il delicatissimo momento emergenziale che sta vivendo il Paese;

RILEVATO che, questa fiducia che la Regione Lazio ha concretamente manifestato nei confronti della propria contraente è stata ampiamente e definitivamente tradita dalla stessa ECO.TECH. SRL, la quale pur avendo a disposizione un ulteriore lasso di tempo per risolvere le difficoltà assertivamente incontrate nella spedizione non ha onorato il proprio impegno, né ha fornito concreti elementi tali da poter fare ragionevole affidamento sulla possibilità di onorare l'impegno assunto;

RILEVATO che la ECO.TECH. SRL, soprattutto in un contesto emergenziale caratterizzato da un pericolo grave per la salute pubblica, ha omesso – nonostante l'avvenuta novazione del rapporto e, quindi, della concessione di un nuovo termine per ottemperare – di curare l'adempimento della propria obbligazione;

CONSIDERATO che della vicenda in narrativa si stanno occupando da alcuni giorni, con indicibile grado di discredito a danno della Regione Lazio, numerose testate giornalistiche di rilevanza nazionale, oltre ad una miriade di blog e di soggetti attivi sui social media, accusando l'Amministrazione ed i propri dirigenti di inadeguatezza e di assenza di capacità professionale, peraltro in palese contrasto con le numerose cautele (sopra richiamate) assunte da questa amministrazione a tutela degli interessi pubblici coinvolti;

RICORDATO che, sulla base di quanto previsto dal contratto in oggetto, come novato con determinazione G04138 del 10 aprile 2020:

- *La fornitura verrà eseguita con diverse consegne che, comunque, dovranno essere ultimate entro il 17 aprile p.v*
- *In caso di ritardo superiore a giorni cinque, la Stazione Appaltante, può procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto;*

EVIDENZIATO, pertanto, che a far data dal 23 aprile 2020 è nella facoltà di questa Amministrazione poter risolvere unilateralmente il contratto;

PRESO ATTO che, pur avendo atteso che si realizzasse la prevista partenza della fornitura il giorno 23.04.2020, come da email del Consolato Italiano a Shanghai prot. 360756 del 20.04.2020, della stessa non si è avuta alcuna evidenza;

RITENUTO, per le ragioni sopra esposte,

- di dover immediatamente procedere alla risoluzione del contratto con la ECO.TECH. SRL,

ai sensi di quanto previsto dalla conferma d'ordine;

- di intimare alla ECO.TECH. SRL la restituzione dell'importo di € 5.700.000,00 versato alla stessa quale acconto del 50% sulla fornitura, al netto dell'IVA, di cui alla determinazione n. G03089 del 20.03.2020;
- di addebitare alla ECO.TECH. SRL il danno cagionato a questa Amministrazione in conseguenza della grave condotta inadempiente, a titolo di esecuzione in danno come previsto dal contratto stipulato da quantificarsi vuoi nel maggior costo corrisposto per ciascun analogo articolo acquistato con conferma d'ordine prot. 251639 del 27.03.2020 presso la INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL, per un importo complessivo di € 730.000,00 per un totale di n. un milione mascherine FFP2, vuoi nell'ulteriore importo derivante dall'inimmaginabile nocumento anche all'immagine patito dall'Amministrazione, da quantificarsi nella competente sede giurisdizionale;
- di addebitare alla ECO.TECH. SRL l'importo di € 70.000,00 a titolo di penale, come prevista dal contratto di cui alla conferma d'ordine prot. 236483 del 20.03.2020, come decorrente in ragione del termine novato con contratto 316376 dell'11.04.2020;
- di intimare alla ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257, l'adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario per un importo di € 6.500.000,00 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255 000400000292 presso Unicredit Filiale 30151 via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, specificando la causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
- di escutere, in caso di mancato versamento nel termine di cui sopra, la polizza fideiussoria rilasciata dalla soc. Seguros DHI.Atlas Ltd, con sede a Londra, senza necessità di alcun altro avviso;
- di riservarsi ogni azione legale a tutela delle proprie ragioni in relazione ad ogni ulteriore profilo di danno, a chiunque imputabile, connesso alla vicenda come sopra rappresentata;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- I. Di procedere alla immediata risoluzione, ai sensi e agli effetti dell'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e degli artt. 1453 e 1564 c.c., del contratto di cui alla determinazione G03089 del 20.03.2020, come novato in data 10 aprile 2020 (assunto al prot. n. 0316376 dell'11 aprile 2020), di cui in premessa e narrativa, nei confronti della ECO.TECH. SRL, con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257;

2. Di intimare alla ECO.TECH. SRL la restituzione dell'importo di € 5.700.000,00 versato alla stessa quale acconto del 50% sulla fornitura di cui alla determinazione n. G03089 del 20.03.2020;
3. Di addebitare alla Ditta ECO.TECH. SRL il danno cagionato a questa Amministrazione in conseguenza della grave condotta inadempiente, a titolo di esecuzione in danno, come previsto dalla diffida prot. 249663 del 27.03.2020 da quantificarsi nel maggior costo corrisposto per ciascun analogo articolo acquistato con conferma d'ordine prot. 251639 del 27.03.2020 presso la INTERNAZIONALE BIOLIFE SRL, per un importo complessivo di € 730.000,00 per un totale di n. un milione mascherine FFP2, fatta salva la proposizione di richiesta risarcitoria per il danno ulteriore ed aggiuntivo cagionato all'Amministrazione per effetto dell'inadempimento, da azionarsi nella competente sede giudiziaria;
4. Di addebitare alla ECO.TECH. SRL l'importo di € 70.000,00 a titolo di penale, come prevista dal contratto di cui alla conferma d'ordine prot. 236483 del 20.03.2020, come decorrente in ragione del termine novato con contratto 316376 dell'11.04.2020;
5. Di addebitare alla ECO.TECH. SRL il danno subito e subendo da questa Amministrazione in conseguenza della grave condotta inadempiente, mediante proposizione di richiesta risarcitoria per un ammontare da determinarsi in ragione degli elementi di fatto e di diritto in corso di valutazione, da azionarsi nella competente sede giudiziaria;
6. Di intimare alla ECO.TECH. SRL con sede in Roma, via Po 201 00198, P.IVA 01156000257 l'adempimento di quanto sopra entro e non oltre n. 5 (cinque) giorni solari dalla notifica del presente provvedimento, mediante bonifico bancario per un importo di € 6.500.000,00 intestato alla Tesoreria della Regione Lazio, codice Iban IT 03 M 02008 05255 000400000292 presso Unicredit Filiale 30151 via R. R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma, specificando la causale del versamento ed inviando copia del bonifico effettuato alla Regione Lazio - Agenzia Regionale di Protezione Civile;
7. Di dare atto che con separato ed autonomo provvedimento si procederà ad operare gli accertamenti di entrata connessi al presente provvedimento e alla registrazione nelle scritture contabili dell'Ente;
8. Di escutere, in caso di mancato versamento nel termine di cui sopra, le polizze fideiussorie richiamate nelle premesse, rilasciate dalla soc. Seguros DHI-Atlas Ltd, con sede a Londra, senza necessità di alcun altro avviso;
9. Di disporre la comunicazione, a cura del RUP, della presente risoluzione all'ANAC, nelle forme dalla stessa stabilite;
10. Di trasmettere la presente determinazione all'Avvocatura Regionale per le attività esecutive connesse alla riscossione del credito e/o all'escussione della polizza;

11. Di notificare la presente determinazione alla ECO.TECH. SRL a mezzo PEC.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Lazio.

Il Direttore
Carmelo Tulumello

Copia